Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 15 del 20 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 20 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3655.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria relativo ai terreni di proprietà di Aiossa Maria fu Giovanni, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Aiossa Maria fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), per la superficie di ettari 300.00,00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70 foglio n. 151. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aiossa Maria fu Giovanni, in comune di Lavello (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 3733)					
Scanzano	5	25	—	Seminativo	I	14	85	80	7.429 —
Id.	5	32	—	Incolto produttivo.	Unica	4	20	41	67,27
Laviano	25	6	—	Seminativo	II	20	76	00	7.888,80
Id.	25	185	—	Incolto produttivo.	Unica	1	59	20	25,70
Id.	25	7	—	Seminativo	I	9	74	76	4.873,80
Id.	25	187	—	Id.	I	1	36	24	681,20
Quota dei piani	25	24	—	Id.	I	12	40	93	6.204,65
Fontana Barca	25	189	—	Incolto produttivo.	Unica	0	36	80	5,89
Quota dei Piani	25	167		Seminativo	II	2	36	42	889,40
Porcereccia	23	1		Id.	I	0	69	02	345,10
Id.	23	2		Id.	I	0	83	07	415,35
Scanzano	5	24	—	Incolto produttivo.	Unica	2	08	25	33,32
Id.	5	26		Seminativo	I	48	11	20	24.056 —
				Totali		119	38	10	52.915,25

I terreni sopradescritti confinano:
Nord ed *Est*: con propiretà Plancon-Ginistrelli;
Sud: con la stessa ditta;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 3733)					
Porcareccia	23	13	—	Fabbricato rurale	—	0	00	84	—
Piani Alvano.	5	14	—	Pascolo.	III	1	30	72	91,51
Id.	5	15	—	Id..	II	2	42	23	351,23
Id.	5	17	—	Fabbricato rurale	—	0	02	72	—
Scanzano	5	22	—	Id.	—	0	01	56	—
				Totali		3	78	07	442,74

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà di Plancon-Ginistrelli;
Est: con tratturo Valle Cupa;
Sud: con la strada nazionale n. 17 e proprietà Plancon-Ginistrelli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

3° CORPO
(*Partita catastale* 3733)

Quote dei Piani	25	114	a	Seminativo	II	9	22	91	3.507,06

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà di Muscio Lucia di Donato;

Sud: con regio tratturello Lavello-Minervino;

Est: con regio tratturello Lavello-Ascoli (Foggia).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

4° CORPO
(*Partita catastale* 3733)

Torre	38	30	—	Seminativo	II	7	34	43	2.790,83
Id.	38	31	—	Fabbricato rurale	—	0	01	60	—
Id.	38	32	—	Seminativo arborato.	I	9	42	79	4.336,56
Id.	38	33	—	Vigneto	II	0	82	85	397,68
Id.	38	34	—	Incolto produttivo.	Unica	0	65	10	10,42
Id.	38	35	—	Uliveto.	II	3	39	00	2.288,26
Id.	38	36	—	Id.	III	1	40	41	631,84
Id.	38	37	—	Id.	II	5	22	57	3.527,36
Id.	38	38	—	Seminativo	III	0	40	53	81,06
Id.	38	39	—	Vigneto	I	5	77	49	3.464,94
					Totali	34	46	77	17.528,95

I terreni sopradescritti confinano:

Sud: con la strada nazionale Contursi-Barletta;

Est: con regio tratturello Ascoli-Foggia;

Ovest: con la strada comunale S. Margherita e Piani.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

5° CORPO
(*Partita catastale* 3733)

Mancosa di Pennone	4	62	—	Fabbricato rurale	—	0	00	18	—
Id.	4	63	—	Uliveto.	III	2	00	80	1.355,40
					Totali	2	00	98	1.355,40

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada comunale Mezza Nastema;

Ovest: con la strada vicinale di Colamonio;

Sud: con proprietà di Spennacchio-Germani fu Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale* 3733)					
Lavandaia.	44	48	—	Seminativo arborato.	I	4	42	94	2.037,52
Valle Lavandaia	44	77	—	Uliveto.	III	0	80	06	360,27
Id.	44	78	—	Seminativo	II	0	32	67	124,15
				Totali		5	55	67	2.521,94

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di Pennella germani di Antonio;

Est: con proprietà Lamanna Principia fu Antonio;

Sud: con proprietà di Caprioli Anna Maria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale* 3733)					
Carrozze.	45	12		Uliveto.	II	0	27	57	186,10
Vallone Carrozze	45	50		Id..	III	1	81	76	817,92
Carrozze.	45	61		Id.	II	1	86	14	1.256,45
				Totali		3	95	47	2.260,47

I terreni sopradescritti confinano:

Sud: con strada comunale Mezza Nastema;

Nord: con proprietà della medesima ditta;

Est: con proprietà di Muscio Mauro di Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale* 3733)					
S. Felice. .	37	67	—	Seminativo	II	0	62	46	237,35
Id.	37	68	—	Vigneto	II	2	10	20	1.008,97
Id.	37	69	—	Canneto	I	0	18	01	198,11
Id.	37	70	—	Orto irriguo	I	1	22	40	1.346,42
Id.	37	71	—	Incolto produttivo.	unica	0	47	77	7,64
Id.	37	72	—	Vigneto	II	2	56	75	1.232,36
Id.	37	73	—	Pascolo.	II	0	34	89	50,59
				Totali		7	52	48	4.081,44

I terreni sopradescritti confinano:

Sud: con strada comunale di Sant'Anna;

Est: con proprietà di Costantino Mauro di Pasquale;

Ovest: con strada comunale delle Mezzane.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				9° CORPO (*Partita catastale* 3733)					
Tristano.	35	151	—	Uliveto.	III	0	86	20	387,90
Id.	35	153	—	Seminativo	II	0	27	60	104,88
Id.	35	154	—	Canneto	I	0	22	90	251,91
Tratt. S. Felice	35	143	—	Uliveto.	I	3	81	60	2.862 —
Tristano.	35	144	—	Seminativo	III	1	82	00	364 —
Id.	35	145	—	Fabbricato rurale	—	0	00	56	—
Id.	35	146	—	Uliveto.	II	1	28	00	864 —
Id.	35	147	—	Seminativo	IV	2	74	70	288,43
Id.	35	148	—	Seminativo arborato.	I	0	56	90	261,74
Id.	35	149	—	Orto irriguo	II	0	36	20	280,55
Id.	35	150	—	Uliveto.	I	1	33	40	1.000,50
				Totali		13	30	06	6.665,91

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con regio tratturello Foggia;
Ovest: con proprietà di Avigliano Raffaele e Robbe Rosina;
Sud: con proprietà di Parrocchia S. Marco e Tullio Mauretta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				10° CORPO (*Partita catastale* 3733)					
Posta d. riccio	50	12	—	Seminativo	IV	3	67	49	385,86
Id.	50	24	—	Id.	III	1	72	22	344,44
Id.	50	25	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
Id.	50	13	—	Canneto	II	0	70	74	548,24
Id.	50	14	—	Uliveto.	III	6	13	69	2.761,61
				Totali		12	24	94	4.040,15

I terreni sopradescritti confinano:
Ovest: con proprietà di Calabritti Vincenzo e Cataldo Antonio fu Donato;
Sud e *Nord*: con gli stessi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				11° CORPO (*Partita catastale* 3733)					
Mazzella.	30	29	—	Seminativo	III	0	60	20	120,40
Id.	30	30	—	Id.	III	0	60	00	120 —
Id.	30	31	—	Id.	III	0	58	70	117,40
Id.	30	32	—	Id.	III	1	85	80	371,60
Id.	30	33	—	Id.	IV	0	66	40	69,72
Id.	30	41	—	Id.	IV	0	63	90	67,09
Id.	30	43	—	Id.	IV	1	19	30	125,25
				Totali		6	14	30	991,46

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con proprietà del comune di Lavello;
Sud-ovest: con proprietà comunale di Pupoli;
Nord-est: con proprietà Carretta Alfonso ed Eligio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				12° CORPO (*Partita catastale* 3733)					
Isca Colon.	30	60	—	Seminativo	III	0	61	70	123,40
Id.	30	61	—	Vigneto	III	0	58	60	187,32
				Totali		1	20	30	310,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con proprietà di Carretta Vitantonio;

Nord-ovest: con proprietà di eredi di Teodoro Martino;

Sud-ovest: con strada comunale di Pupoli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				13° CORPO (*Partita catastale* 3733)					
Chiesa diruta	29	14	—	Incolto produttivo	Unica	0	24	03	3,84
Id.	29	15	—	Pascolo arborato	III	2	19	80	153,86
Id.	29	16	—	Seminativo	IV	0	25	82	27,12
Id.	29	17	—	Vigneto	III	0	21	94	70,21
Id.	29	18		Id..	IV	0	47	14	131,99
				Totali		3	38	73	387,02

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con strada comunale di Casa del Diavolo;

Ovest: col fiume Olivento;

Sud: con proprietà di Farfariello Savino fu Pasquale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				14° CORPO (*Partita catastale* 3733)					
Pezza S. Antonio.	27	26	—	Seminativo	I	8	51	96	4.259,80
Id.	27	27	—	Id.	III	4	53	84	907,68
Id.	27	38	—	Id.	II	29	35	94	11.156,57
Id.	27	38	a	Id.	III	2	46	90	493,80
Id.	27	38	b	Id.	III	3	70	35	740,70
Id.	27	38	c	Id.	III	5	41	80	1.083,60
Id.	27	38	d	Id.	III	3	68	17	736,34
				Totali		57	68	96	19.378,49

I terreni sopradescritti confinano:

Sud: con regio tratturello Lavello-Minervino;

Est: con strada comunale di Modugno;

Ovest: con strada comunale al molin di Scarabettoli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				15° CORPO					
				(*Partita catastale* 3733)					
Quota dei Piani	25	47	—	Seminativo	II	17	39	63	6.610,60

Il terreno sopradescritto confina:

Ovest: con strada comunale Catena e Mazzonea;

Sud: con regio tratturello Rendina-Canosa;

Est: con proprietà Carretta Mauro di Alfonso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				16° CORPO					
				(*Partita catastale* 4176)					
Don Ciccio.	47	1078	—	Incolto produttivo.	Unica	0	00	25	0,01
				(*Partita catastale* 5955)					
Porcareccia	23	17		Seminativo	I	0	36	89	184,49
				(*Partita catastale* 5956)					
Masseria Ginestrelli	23	59	—	Incolto produttivo.	Unica	00	7	82	1,25
Id.	23	60	—	Id.	Unica	00	4	90	0,79
				(*Partita catastale* 3733)					
Pannone.	39	116	—	Canneto	II	0	04	67	36,19
Id.	39	117	—	Uliveto.	II	0	24	74	167 —
Carrozze.	45	13	—	Id..	I	1	84	88	1.386,61
Id.	45	14	—	Canneto	I	0	05	62	61,82
Id.	45	49	—	Id.	I	0	02	86	31,46
					Totali	2	72	63	1.869,62

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con strada comunale di Laviano;

Sud: con proprietà di Pistolli Germani ed Aquilecchia germani;

Ovest: con proprietà di Muranna Giovanni e moglie.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	119	38	10	52.915,25
2° »	3	78	07	442,74
3° »	9	22	91	3.507,06
4° »	34	46	77	17.528,95
5° »	2	00	98	1.355,40
6° »	5	55	67	2.531,94
7° »	3	95	47	2.260,47
8° »	7	52	48	4.081,44
9° »	13	30	06	6.665,91
10° »	12	24	94	4.040,15
11° »	6	14	30	991,46
12° »	1	20	30	310,72
13° »	3	38	73	387,02
14° »	57	68	96	19.378,49
15° »	17	39	63	6.610,60
16° »	2	72	63	1.869,62
In complesso	300	00	00	124.867,22

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3656.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo ai terreni di proprietà di Angelastro Luigi fu Vincenzo, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Angelastro Luigi fu Vincenzo, per i terreni ricadente nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Angelastro Luigi fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari) per la superficie di ettari 24.91.07 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 24.91.07

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 152. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Angelastro Luigi fu Vincenzo, in comune di Gravina (provincia di Bari), costituenti *il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore* dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 232)					
Masseria Calandrella	144	59	—	Seminativo	III	6	85	94	2.332,19
Id.	144	69	—	Pascolo.	II	1	24	80	137,28
Id.	144	34	—	Seminativo	III	0	17	00	57,80
Id.	144	26	—	Id.	III	3	08	70	1.049,58
Id.	144	65	—	Pascolo.	II	0	75	20	82,72
Id.	143	6	—	Id..	II	1	50	00	165 —
Id.	143	37	—	Id.	II	3	36	00	369,60
Id.	143	3	—	Seminativo	III	7	93	43	2.697,66
				Totali		24	91	07	6.891,83

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà dello stesso;

Est: con la strada vicinale Picciano per Matera;

Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso;

Sud: con la proprietà di Tota Giovanni fu Angelo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3657.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Antinozzi Emilio fu Antonio, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Antinozzi Emilio fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo.

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Antinozzi Emilio fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 79.89.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 153. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Antinozzi Emilio fu Antonio, in comune di Candela (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale* 1423)									
Canestrello.	43	7		Seminativo	1	46	45	40	23.227 —

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà Ciampolillo Vito;

Est: con la strada comunale Canestrello;

Sud: con la proprietà dello stesso Antinozzi Emilio;

Ovest: con la proprietà F.lli Tullo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale* 1423)									
La Croce 1.	38	1	—	Seminativo	II	10	00	00	4.000 —
Id. 3	38	13	—	Id.	I	23	44	18	11.720,91
				Totali .		33	44	18	15.720,91

I terreni sopradescritti confinano:

Nord Ovest Sud: con la proprietà dello stesso Antinozzi Emilio;

Est: con la proprietà di Antinozzi Attilio, Enrico e Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.922.885 (cinquemilioninovecentoventiduemilaottocentoottantacinque) per il 1° corpo; di L. 4.028.832,05 (quattromilioniventottomilaottocentotrentadue e cent. 5) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	46	45	40	23.227 —
2° »	33	44	18	15.720,91
In complesso	79	89	58	38.947,91

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.951.717,05 (novemilioninovecentocinquantunomilasettecentodiciassette e cent. 5), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3658.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Araneo Francesco di Giuseppe, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Araneo Francesco di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Araneo Francesco di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 11.31.84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70 foglio n. 154. — PALLA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Araneo Francesco di Giuseppe, in comune di Lavello (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

ALLEGATO N. 1

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 5546)					
Maruggia	8	3	—	Seminativo	II	11	31	84	4.301,09

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con tratturo Canosa-Rendina;

Sud ed *Est*: con proprietà dello stesso Araneo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.182.799,75 (unmilionecentottantaduemilasettecentonovantanove e cent. 75), salvo la determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3659.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Luca Nicola fu Giuseppe, in comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Luca Nicola fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Luca Nicola, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 9.36.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 155. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Luca Nicola fu Giuseppe, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 709)					
Sant'Agata di Tremiti.	7	6	—	Seminativo	III	5	36	27	1.662,43
Faccio di Volpi	7	9	—	Id.	III	4	00	00	1.240 —
				Totali		9	36	27	2.902,43

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà;

Est: con Florio Antonio fu Vincenzo;

Sud: con Saluzzo Giulia fu Alfonso ed altri;

Ovest: con la stessa proprietà;

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 783.656,10 (settecentoottantremilaseicentocinquantasei e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3660.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo, fu Giuseppe in comune di Mottola (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo, fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per

escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 1936.64.22, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 1457.42.66, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 479.21.56.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 159. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe, rispettivamente per le quote del 31,88% del 29.59% e del 38,53%, in comune di Mottola (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
Casarotta	128	1	—	Pascolo cespugliato	II	17	42	11	1.306,58
Id.	128	2	—	Uliveto.	II	23	45	20	14.657,50
Id.	128	3		Pascolo arborato	II	4	70	03	399,53
Id.	128	4	—	Pascolo cespugliato	II	23	65	45	1.774,09
Id.	128	6	—	Uliveto.	III	0	29	70	115,83
Id.	128	13	—	Id..	III	2	70	42	1.054,64
Id.	128	14	—	Seminativo	IV	1	13	30	90,64
Id.	128	15	—	Uliveto.	IV	3	39	78	662,57
Id.	128	16	—	Pascolo arborato	II	64	20	03	5.457,03
Id.	128	18	—	Uliveto.	II	19	49	33	12.183,31
Id.	128	19	—	Pascolo arborato	II	7	79	60	662,66
Id.	128	21		Incolto produttivo.	I	5	88	85	164,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				(segue: *partita catastale* 1601)					
Casarotta	128	22	—	Pascolo arborato	II	24	94	00	2.119,90
Id.	128	23	—	Uliveto.	III	5	44	96	2.125,34
Id.	128	24	—	Id..	III	2	84	10	1.107,99
Id.	128	25	—	Id..	IV	2	67	05	520,75
Id.	128	26	—	Pascolo arborato	III	2	53	27	126,63
Id.	128	30	—	Uliveto.	IV	6	81	39	1.328,71
Id.	128	32	—	Pascolo arborato	II	8	70	94	740,30
Id.	128	54	—	Uliveto.	III	8	89	57	3.469,32
Id.	128	55	—	Id..	III	2	91	31	855,31
Id.	129	5	—	Pascolo arborato	II	9	36	53	796,05
Id.	129	6	—	Uliveto.	IV	1	95	28	380,80
Id.	129	45	—	Pascolo cespugliato	III	0	37	94	18,97
Id.	129	48	—	Pascolo arborato	II	5	20	14	442,12
Id.	129	49	—	Uliveto.	IV	2	61	57	510,06
Id.	129	60	—	Id..	II	10	40	83	6.505,19
Id.	122	103	—	Pascolo arborato	III	2	17	70	108,85
Id.	122	111	—	Id.	III	0	04	00	2 —
Id.	122	118	—	Id.	III	0	27	80	13,90
Id.	122	104	—	Uliveto.	IV	5	50	10	1.072,70
Id.	129	28	—	Pascolo arborato	II	3	40	30	289,25
Marinara	116	28	—	Pascolo cespugliato	III	2	12	50	106,25
Id.	116	52	—	Id.	III	0	56	95	28,48
Casarotto	127	6	—	Id.	II	33	34	00	2.500,50
Id.	127	59	—	Id.	II	3	68	00	276 —
Id.	127	14	—	Id.	III	34	58	92	1.729,46
Id.	127	60	—	Id.	III	2	83	20	141,60
Id.	128	5	—	Uliveto.	III	11	55	10	4.504,89
Id.	128	60	—	Id. ..	III	0	41	60	162,24
Id.	128	61	—	Pascolo arborato	II	6	29	60	535,16
Marinara	116	33	—	Pascolo cespugliato	I	11	61	16	1.161,16
Casarotto	127	1	—	Pascolo arborato	III	0	79	50	39,75
Id.	127	2	—	Fabbricato rurale	—	0	02	00	—
Id.	127	3	—	Seminativo arborato.	II	11	29	80	3.389,40
Id.	127	4	—	Seminativo	III	7	94	60	1.191,90
Id.	124	5	—	Id.	IV	5	36	40	429,12
Id.	127	7	—	Seminativo arborato.	II	2	11	70	635,10
Id.	127	10	—	Pascolo cespugliato	III	3	82	70	191,35
Id.	127	21	—	Pascolo arborato	II	15	53	39	1.320,38
Id.	127	26	—	Pascolo.	II	0	16	70	11,69
Id.	127	40	—	Incolto produttivo.	I	1	43	60	40,21
Id.	127	45	—	Id.	I	1	61	70	45,28
Id.	128	35	—	Pascolo arborato	II	12	92	96	1.099,02
Id.	128	36	—	Uliveto.	I	0	61	77	478,72
Id.	128	38	—	Pascolo.	II	0	32	71	22,90
Id.	128	49	—	Uliveto.	II	8	26	96	5.168,50
Id.	128	50	—	Id..	III	9	83	49	3.835,61
Id.	128	51	—	Id..	IV	5	35	16	1.043,56
Id.	128	52	—	Id..	III	6	39	85	2.495,42
Id.	128	53	—	Seminativo arborato.	III	1	67	03	317,36
Id.	128	56	—	Seminativo	III	0	44	58	66,87
Id.	134	7	—	Pascolo arborato	II	2	49	16	174,41
Id.	134	21	—	Id.	II	2	18	00	152,60
Id.	134	22	—	Uliveto.	II	2	43	51	1.521,94
Id.	134	26	—	Id..	I	4	96	89	3.850,90
				Totali		495	55	77	99.731,13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà Turi Maria ed Adriana fu Giuseppe ed altre;

Ovest: con il termine di confine tra i territori dei comuni di Palagianello e Mottola;

Sud: con il termine di confine tra i territori dei comuni di Palagiano e Mottola;

I terreni sono intersecati nel senso lon-gitudinale della ferrovia Bari-Taranto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
Parco del conte	57	3	—	Seminativo	IV	7	82	90	665,47

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà fratelli De Sangro;

Est: con la stessa proprietà fratelli De Sangro;

Ovest: con proprietà del comune di Mottola;

Sud: con la stessa proprietà fratelli De Sangro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
Le Grotte	90	16	—	Pascolo arborato	III	6	80	65	340,33
Id.	90	17	—	Incolto produttivo	I	3	01	95	84,55
Id.	90	2	—	Bosco Alto Fusto	I	36	41	78	5.098,49
					Totali	46	24	38	5.523,37

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Parisi Eugenia ed altre;

Est: con proprietà dello stesso;

Ovest: con la Gravina-Sant'Elia;

Sud: con la proprietà De Sangro Giuseppe di Riccardo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1601)					
Parco del Conte	30	37	—	Seminativo	III	8	92	14	1.338,11
Id.	57	2	—	Id.	III	11	37	88	1.706,82
Id.	57	17	—	Id.	IV	14	55	22	1.236,94
Id.	57	18	—	Id.	III	23	89	86	3.584,79
Id.	57	19	—	Id.	III	42	74	12	6.411,18
Id.	57	20	—	Id.	IV	9	45	15	803,38
Id.	57	4	—	Seminativo arborato.	III	0	53	04	100,78
					Totali	111	47	41	15.182,10

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Cavallo Concettina fu Giuseppe ed altre;

Est: con la strada vicinale Salatina-Piccoli;

Sud: con la strada vicinale Calatina e con stessa proprietà De Sangro e con proprietà del comune di Mottola;

Ovest: con la stessa proprietà De Sangro Giovanni Nicola e Riccardo fu Giuseppe.

5° CORPO

(*Partita catastale n.* 1601)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Riccarda.	3	3	—	Pascolo.	I	0	23	66	24,84
Id.	3	5	—	Seminativo arborato.	III	0	62	54	118,83
Id.	3	7	—	Pascolo.	I	0	90	08	94,58
Id.	3	9	—	Seminativo	III	13	91	90	2.087,85
Bellaveduta Sangro e Ricc.	3 3	13	—	Id.	III	29	12	62	4.379,43
Riccarda.	3	14	—	Id.	IV	22	85	15	1.828,12
Id.	3	16	—	Id.	III	12	08	54	1.812,81
Id.	3	17	—	Id.	V	2	50	81	112,86
Id.	3	18	—	Id.	IV	1	52	57	122,06
Id.	3	19	—	Id.	V	54	89	90	8.234,85
Bellaveduta Sangro e Ricc.	3 3	22	—	Id.	II	28	64	84	6.875,62
Riccarda.	3	15	—	Id.	III	10	80	77	1.621,15
Bellaveduta Sangro e Ricc.	3 3	4	—	Id.	IV	24	15	17	1.932,14
Id.	3	24	—	Id.	IV	16	50	67	1.320,54
Bellaveduta Sangro	10	6	—	Id.	III	1	30	10	195,15
				Totali		220	09	32	30.760,83

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe;

Est: con la strada provinciale Lecce-Napoli;

Sud: con la stessa proprietà De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo fu Francesco.

6° CORPO

(*Partita catastale n.* 1601)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Bellaveduta	4	10	—	Seminativo .	III	10	71	45	1.607,18
Id.	4	19	—	Id.	III	8	94	42	1.341,63
Id.	4	20	—	Id.	IV	6	15	65	492,52
				Totali .		25	81	52	3.441,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Barnabà Annamaria di Angelo;

Est: con la stessa proprietà De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe;

Sud: con la stessa proprietà De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe;

Ovest: con le proprietà Chiatante Giuseppe fu Fedele ed altre.

7° CORPO
(*Partita catastale n.* 1601)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
San Basilio Piccolo	17	3	—	Seminativo	III	86	15	73	12.923,59
Id.	17	8	—	Pascolo arborato	I	2	42	90	303,63
Id.	17	9	—	Seminativo arborato	III	0	69	36	131,78
Id.	17	12	—	Seminativo	V	0	44	07	19,83
Id.	17	13	—	Fabbricato rurale	—	0	04	72	—
Id.	17	10	—	Seminativo	III	0	36	38	54,57
Id.	17	11	—	Bosco ceduo	I	54	21	70	6.506,04
Id.	17	15	—	Seminativo	III	8	68	55	1.302,83
Dolce Morso	38	1	—	Id.	IV	102	14	98	8.171,98
Id.	38	2		Id.	IV	2	52	46	201,97
Id.	38	3	—	Fabbricato rurale	—	0	93	04	—
Id.	38	4	—	Pascolo	III	1	04	61	52,31
Id.	38	5	—	Mandorleto	III	0	15	12	27,22
Id.	38	6	—	Seminativo	III	0	14	04	21,06
Id.	38	7	—	Vigneto	II	0	92	63	787,35
Id.	38	8	—	Seminativo	III	21	06	75	3.160,13
Id.	38	10	—	Id.	III	50	72	37	7.608,55
Id.	38	13	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
Id.	38	15	—	Pascolo	I	1	64	22	172,43
Id.	38	12	—	Bosco ceduo	II	65	26	60	7.177,06
Id.	37	1	—	Bosco Alto Fusto	II	141	47	55	16.977,11
				Totali		541	08	58	65,599,44

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Cassano Marcello fu Paolo ed altri;

Est: col tratturello Martinese e con terreni delle stesse proprietà;

Sud: con la proprietà De Sangro Riccardo fu Giuseppe;

Ovest: con la stessa proprietà De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe.

8° CORPO
(*Partita catastale n.* 1601)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
San Basilio Piccolo	61	26	—	Seminativo	II	9	32	78	2.238,67

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe;

Est: con la proprietà De Sangro Giuseppe di Riccardo;

Sud: con la strada Giammariarizzi-Belvedere-Selvapiena;

Ovest: con la proprietà De Sangro Giuseppe di Riccardo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 32.358.627,20 (trentaduemilionitrecentocinquantottomilaseicentoventisette e cent. 20) per il 1° corpo; di L. 236.241,85 (duecentotrentaseimiladuecentoquarantuno e cent. 85) per il 2° corpo; di L. 1.516.813 (unmilionecinquecentosedicimilaottocentotredici) per il 3° corpo; di L. 5.324.440,50 (cinquemilionitrecentoventiquattromilaquattrocentoquaranta e cent. 50) per il 4° corpo; di L. 10.788.914,50 (diecimilionisettecentottantottomilanovecentoquattordici e cent. 50) per il 5° corpo; di L. 1.206.928,10 (unmilioneduecentoseimilanovecentoventotto e cent 10) per il 6° corpo; di L. 20 654.437,80 (ventimilioniseicentocinquantaquattromilaquattrocentotrentasette e cent. 80) per il 7° corpo; e di L. 772.341,15 (settecentosettantaduemilatrecentoquarantuno e cent. 15) per l'8° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	495	55	77	99.731,13
2° »	7	82	90	665,47
3° »	46	24	38	5.523,37
4° »	111	47	41	15.182,10
5° »	220	09	32	30.760,83
6° »	25	81	52	3.441,33
7° »	541	08	58	65.599,44
8° »	9	32	78	2.238,67
In complesso	1457	42	66	223.142,34

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 72.858.744,10 (settantaduemilioniottocentocinquantottomilasettecentoquarantaquattro e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n .230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe, rispettivamente per le quote del 31,88% del 29.59% e del 38,53%, in comune di Mottola (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO
(*Partita catastale* 1601)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Le Grotte	90	7	—	Pascolo.	II	3	28	30	229,81
Id.	90	8	—	Aia	—	0	13	75	—
Id.	90	9	—	Pascolo cespugliato	III	2	41	00	120,50
Id.	90	10	—	Fabbricato rurale	—	0	86	56	—
Id.	90	5	—	Seminativo	III	0	27	67	41,51
Id.	90	3	—	Id.	III	28	35	14	4.252,71
Id.	90	20	—	Id.	II	8	26	56	1.983,74
Id.	90	4	—	Pascolo.	I	3	05	00	320,25
Id.	90	11	—	Incolto produttivo.	I	3	27	80	91,78
Id.	90	12	—	Pascolo arborato	II	2	30	16	195,64
Id.	90	13	—	Fabbricato rurale	—	0	00	44	—
Id.	90	14	—	Seminativo	I	39	83	70	14.341,32
Id.	90	21	—	Id.	II	32	92	20	7.901,28
Id.	90	27	—	Id.	II	8	30	80	1.993,92
Id.	90	24	—	Pascolo arborato	II	14	42	60	1.226,21
Id.	90	23	—	Incolto produttivo.	I	7	47	80	209,38
Id.	90	25	—	Seminativo . .	I	0	01	04	3,74
Id.	90	15	—	Seminativo arborato.	II	9	09	70	2.729,10
Id.	90	18	—	Pascolo arborato	I	5	19	10	648,88
Id.	90	30	—	Seminativo arborato.	II	18	54	30	5.562,90
Id.	90	28	—	Id.	II	9	36	20	2.808,60
Id.	90	29	—	Pascolo arborato	I	13	53	10	1.691,38
Id.	90	2	—	Bosco alto fusto	I	89	90	40	12.572,56
Id.	90	19	—	Seminativo .	II	100	29	69	24.071,26
				Totali		401	03	01	82.996,47

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con strada vicinale Scorvi Selvapiana e con la strada Gravina-San Biagio;

Sud: con proprietà De Sangro Giuseppe di Riccardo;

Ovest: con proprietà della ditta medesima De Sangro Riccardo, Giovanni e Nicola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

2° CORPO
(*Partita catastale* 1601)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Casarotto	128	44	—	Pascolo arborato	II	6	36	16	540,74
Id.	120	77	—	Seminativo arborato.	IV	0	32	83	39,40
Id.	120	78	—	Fabbricato rurale .	—	0	24	52	—
Id.	120	80	—	Id.	—	0	00	62	
Id.	120	81	—	Pascolo.	I	2	47	44	259,81
Id.	128	7	—	Seminativo	II	0	27	34	65,62
Id.	128	8	—	Pascolo.	II	0	80	88	56,62
Id.	128	9	—	Seminativo arborato.	III	0	05	52	10,49
Id.	128	10	—	Pascolo arborato	II	3	30	84	281.21
Id.	128	11	—	Fabbricato rurale	—	0	01	12	—
Id.	128	12	—	Uliveto.	III	2	70	26	1.054,01
Id.	128	28	—	Id..	II	19	95	95	12.493,44
Id.	128	27	—	Id.	IV	4	73	08	922,51
Id.	128	29	—	Pascolo arborato	II	22	38	60	1.902,81
Id.	128	26	—	Id.	III	0	70	59	35,30
Id.	129	46	—	Incolto produttivo.	I	0	29	25	8,19
Id.	129	47	—	Uliveto.	I	9	00	55	6.979,26
Id.	129	5	—	Pascolo arborato	II	4	50	00	382,50
				Totali		78	18	55	25.031,91

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, Sud ed *Ovest*: con proprietà della medesima ditta De Sangro Nicola, Giovanni e Riccardo fu Giuseppe.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	401	03	01	82.996,47
2° »	78	18	55	25.031,91
In complesso	479	21	56	108.028,38

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3661.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Sangro Riccardo, fu Giuseppe, in comune di Mottola (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950. n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; e 4 novembre 1951, n. 1259;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Sangro Riccardo, fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Sangro Riccardo, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 587.39.53, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 438.13.88, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio. è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 149.25.65.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 158. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Sangro Riccardo fu Giuseppe, in comune di Mottola (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 5051)					
Chiussarella .	1	17	—	Pascolo. .	I	1	16	83	122,67
Id. .	1	18	—	Id.. .	1	0	59	89	62,88
				Totali		1	76	72	185,55

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà De Sangro;

Est: con la stessa proprietà De Sangro;

Ovest: con la stessa proprietà De Sangro;

Sud: con la stessa proprietà De Sangro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO
(*Partita catastale* 5051)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
P. Lanera	9	4	—	Seminativo	III	11	71	92	1.757,88
Id.	9	5	—	Pascolo. .	II	0	09	26	6,48
Id.	9	3	—	Seminativo	II	7	00	07	1.680,17
Cortana	9	6	—	Pascolo.	II	0	09	32	6,52
				Totali		18	90	57	3.451,05

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà De Sangro;
Est: con la stessa proprietà De Sangro;
Ovest: con la stessa proprietà De Sangro;
Sud: con la stessa proprietà De Sangro

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

3° CORPO
(*Partita catastale* 5051)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Settecarri	9	9		Bosco ceduo	II	18	88	76	2.077,64
Grotta la cenere.	9	10		Pascolo Arborato	III	6	08	50	304,25
Settecarri	9	8		Fabbricato rurale	—	0	00	92	-
				Totali		24	98	18	2.381,89

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà De Sangro;
Est: con la proprietà De Sangro;
Ovest: con la stessa proprietà De Sangro;
Sud: con il confine dei territori del comune di Castellaneta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

4° CORPO
(*Partita catastale* 5051)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Iazzo di Preti	9	20	—	Pascolo.	I	1	28	84	135,28
Parco Perrini	1	21	—	Id..	I	1	70	56	179,09
San Martino	1	23	—	Fabbricato rurale	—	0	14	28	—
Id.	1	24	—	Pascolo.	I	1	60	33	168,35
				Totali		4	74	01	482,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà De Sangro;
Est: con la proprietà De Sangro;
Ovest: con la proprietà De Sangro;
Sud: con la stessa proprietà De Sangro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale* 5051)					
P. Cisterna	9	24	—	Pascolo arborato	I	0	81	09	101,36
S. Martino.	9	25	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
				Totali		0	81	89	101,36

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà De Sangro;
Est: con la ferrovia Taranto-Bari;
Ovest: con la stessa proprietà De Sangro;
Sud: con la stessa proprietà De Sangro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale* 5051)					
Tafuri.	34	2	—	Bosco ceduo	II	68	91	70	7.580,87
La Grotta	34	4	—	Id.	II	39	09	79	4.300,77
Bergensatixo.	34	11	—	Id.	I	71	98	93	8.638,72
P. Perito	34	32	-	Bosco alto fusto	III	49	14	28	4.177,14
				Totali		229	14	70	24.697,50

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la stessa proprietà De Sangro;
Ovest: con il confine dei territori dei comuni di Mottola e Castellaneta;
Est e *Sud*: con la stessa proprietà De Sangro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale* 5051)					
Ciovanna Rio Rizza	37	3	—	Pascolo arborato	II	15	18	85	1.291,03
Cassiere	37	15	—	Pascolo cespugliato	I	34	31	95	3.431,95
Id.	38	11	—	Pascolo arborato	II	41	21	78	3.503,51
Giovanna Rio Rizza	61	27	—	Seminativo	II	11	03	08	2.647,39
Cassiere	61	31	—	Id.	III	5	15	95	773,93
Giovanna Rio Rizzo	61	114	—	Id.	II	16	16	40	3.879,36
Id.	61	117	—	Id.	III	16	39	70	2.459,55
				Totali		139	47	71	17.986,72

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con proprietà De Sangro Riccardo, Giovanni e Nicola fu Giuseppe;
Est: con Colucci Filomeno fu Vitantonio ed altri;
Ovest: con la proprietà De Sangro Riccardo, Giovanni e Nicola fu Giuseppe;
Sud: con regio tratturello Martinese.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale* 5051)					
Cunegonda.	2	2	—	Seminativo	IV	9	14	95	731,96
Id.	2	8	—	Id.	IV	2	47	81	198,25
Id.	2	9	—	Id.	III	6	67	34	1.001,01
				Totali		18	30	10	1.931,32

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la stessa proprietà De Sangro Riccardo, Giovanni e Nicola fu Giuseppe;
Est: con la proprietà Girardi Natale di Filippo;
Ovest: con la stessa proprietà De Sangro Riccardo, Giovanni e Nicola fu Giuseppe;
Sud: con la stessa proprietà De Sangro Riccardo, Giovanni e Nicola fu Giuseppe.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 47.315,25 (quarantasettemilatrecentoquindici e cent. 25) per il 1° corpo; L. 1.198.296,65 (unmilionecentonovantottomiladuecentonovantasei e cent. 65) per il 2° corpo; L. 655.019,75 (seicentocinquantacinquemiladiciannove e cent. 75) per il 3° corpo; L. 123.093,60 (centoventitremilanovantatre e cent. 60) per il 4° corpo; L. 27.874 (ventisettemilaottocentosettantaquattro) per il 5° corpo; L. 6.791.812,50 (seimilionisettecentonovantunomilaottocentododici e cent. 50) per il 6° corpo; L. 5.645.731,50 (cinquemilioniseicentoquarantacinquemilasettecentotrentuno e cent. 50) per il 7° corpo; L. 680.578,05 (seicentottantamilacinquecentosettantotto e cent. 5) per l'8° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n.841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	1	76	72	185,55
2° »	18	90	57	3.451,05
3° »	24	98	18	2.381,89
4° »	4	74	01	482,72
5° »	0	81	89	101,36
6° »	229	14	70	24.697,50
7° »	139	47	71	17.986,72
8° »	18	30	10	1.931,22
In complesso	438	13	88	51.218,01

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 15.169.721,30 (quindicimilionicentosessantanovemilasettecentoventuno e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Sangro Riccardo fu Giuseppe, in comune di Mottola (provincia di Taranto), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

CORPO UNICO
(*Partita catastale* 5051)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cassiere	37	20	—	Pascolo arborato	II	12	94	60	1.100,41
Id.	37	21	—	Id.	I	27	14	59	3.393,24
Id.	37	25	—	Bosco alto fusto	II	25	09	19	3.011,03
G. Rio Rizza	37	2	—	Pascolo cespugliato	I	6	56	50	656,50
Cassiere	37	15	—	Id.	I	1	70	00	170 —
Rio Rizza	37	5	—	Seminativo	II	0	01	16	2,78
Id.	37	6	—	Fabbricato rurale.	—	0	01	12	—
Id.	37	7	—	Id.	—	0	01	60	—
Id.	37	4	—	Seminativo .	III	0	16	97	25,45
Id.	37	8	—	Mandorleto .	II	0	03	56	12,10
Id.	37	9	—	Fabbricato rurale	—	1	65	10	—
Id.	37	10	—	Pascolo.	I	1	32	30	138,91
Cassiere	37	11	—	Seminativo arborato.	III	0	07	82	14,86
Id.	37	12	—	Fabbricato rurale .	—	0	21	43	—
Id.	37	13	—	Seminativo arborato.	II	0	35	60	106,80
Id.	37	14	—	Id.	II	3	15	80	757,92
Id.	61	30	—	Seminativo	I	31	54	73	11.357,03
Id.	61	14	—	Pascolo.	II	0	48	42	33,89
Id.	61	33	—	Seminativo .	II	3	12	78	750,67
Id.	61	13	—	Id.	I	21	51	93	7.746,95
Id.	61	12	—	Id.	II	12	10	45	2.905,08
				Totali		149	25	65	32.183,62

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà De Sangro Riccardo, Giovanni e Nicola fu Giuseppe;

Est: con proprietà dello stesso e con la strada vicinale S. F. Ter.;

Ovest: con proprietà dello stesso.

Il corpo è attraversato da Nord-ovest a Sud-est dalla strada provinciale Napoli-Lecce.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3662.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la *trasformazione* fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Sangro Riccardo, fu Giuseppe, in comune di Mottola (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Sangro Riccardo, fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione specale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Sangro Riccardo, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 857.58.50 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 157. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Sangro Riccardo fu Giuseppe, in comune di Mottola (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO *(Partita catastale 5051)*					
Parco S. Martino.	10	4	—	Bosco ceduo	II	131	29	90	14.442,89
Id.	10	23		Fabbricato rurale		0	00	34	—
				(Partita catastale 1601)					
Bellaveduta De Sangro	10	10		Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
Id.	10	24	—	Bosco ceduo	II	24	00	71	2.640,78
Id.	10	25		Id.	I	7	12	99	855,59
Parco S. Martino.	10	22		Bosco alto fusto	I	31	52	17	4.413,04
Bellaveduta De Sangro	10	5	—	Id.	II	1	30	64	156,77
Id.	10	8		Bosco ceduo	III	19	12	30	1.434,23
Riccarda.	3	20		Id.	II	76	50	74	8.415,81
				Totali		290	90	59	32.359,11

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà delo stesso;
Est: con la strada nazionale Lecce-Napoli;
Ovest: con la ferrovia Bari-Taranto;
Sud: con terreni della stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO *(Partita catastale 1601)*					
Riccarda.	3	1		Bosco ceduo	III	16	79	89	1.259,92
Id.	3	21		Id.	II	4	85	58	534,14
				Totali		21	65	47	1.794,06

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con il comune di Gioia del Colle;
Est: con la strada nazionale Lecce-Napoli;
Sud: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO *(Partita catastale 1601)*					
Riccarda.	3	2	—	Bosco ceduo	II	6	24	54	749,45

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est e *Sud*: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale* 1601)					
Riccarda.	3	8	—	Bosco alto fusto	II	2	19	60	263,52

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, Est e *Sud*: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*Partita catastale* 1601)					
Riccarda.	3	10	—	Bosco alto fusto	II	14	90	16	1.788,19

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, Est e *Sud*: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6° CORPO (*Partita catastale* 5051)					
Lamatrotta di Sopra	9	37	—	Bosco alto fusto	I	23	12	68	3.237,75
Id.	9	35	—	Id.	II	10	86	20	1.303,44
S. Martino.	9	26	—	Id.	I	13	31	76	1.864,46
				(*Partita catastale* 1601)					
Id.	9	21	—	Bosco alto fusto	I	12	68	03	1.775,24
				(*Partita catastale* 5051)					
S. Martino di Sopra	9	23	—	Bosco alto fusto	I	6	08	44	851,82
Id.	9	22	—	Id.	I	1	96	84	275,58
Id.	1	25	—	Id.	I	1	54	17	215,84
				Totali		69	58	12	9.524,13

I sopradescritti terreni confinano:
Est: con la ferrovia Bari-Taranto;
Ovest e *Sud*: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				7° CORPO (*Partita catastale* 5051)					
Cunegonda.	2	3	—	Bosco ceduo	II	65	87	68	7.246,45
Id.	1	4	—	Fabbricato rurale	—	0	01	60	—
Id.	1	7	—	Bosco ceduo	III	2	06	06	154,54
Id.	1	8	—	Id.	II	10	98	68	1.208,55
P. Coratino	1	9	—	Bosco alto fusto	I	40	56	55	5.679,17
P. Perrini	1	20	—	Id.	I	44	08	20	6.171,48

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				(segue: *Partita catastale* 5051)					
P. Perrini .	1	34	—	Bosco alto fusto	I	9	31	24	1.303,74
La trotta di Sopra .	1	22	—	Id.	II	17	42	67	2.091,20
P. Perrini .	1	19	—	Id.	I	31	52	42	4.413,39
Perrini	1	35	—	Id.	I	2	47	69	346,77
P. Coratino	1	31	—	Id.	I	16	17	97	2.265,16
Chiusarella.	1	14		Id.	II	1	62	40	194,88
Iazzo Coratino	1	15	—	Fabbricato rurale	—	0	23	59	—
Ciolo .	1	13	—	Bosco alto fusto	II	29	35	62	3.522,74
Ciolo	1	12		Id.	II	28	61	08	3.433,30
Cunegonda.	9	1		Id.	II	21	95	84	2.635,01
P. Lanzillotta	9	2	—	Id.	II	16	47	64	1.977,17
Cortona	9	7	—	Id.	II	2	21	74	266,09
				Totali		240	98	67	42.909,64

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: col comune di Gioia del Colle;
Est: con la stessa proprietà e con la strada nazionale Napoli-Lecce;
Sud: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con il comune di Gioia del Colle.
Il corpo è attraversato nel senso Nord-Sud dalla ferrovia Bari-Taranto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				8° CORPO (*Partita catastale* 5051)					
P. Finocchio. .	34	1	—	Bosco alto fusto	I	40	80	10	5.712,14

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, *Est* e *Sud*: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con il comune di Castellaneta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				9° CORPO (*Partita catastale* 1601)					
Dolce Morso .	38	9	—	Bosco alto fusto	I	28	35	00	3.969 —

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, *Est*, *Ovest* e *Sud*: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				10° CORPO (*Partita catastale* 1601)					
Cesarotta	127	11	—	Bosco alto fusto	IV	2	21	90	122,05

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, *Sud* ed *Est*: con la stessa proprietà;
Ovest: con il comune di Palagianello.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				11° CORPO (*Partita catastale* 1601)					
Casarotta	127	9	—	Bosco alto fusto	IV	27	52	19	1.513,70
Id.	128	17	—	Bosco alto fusto	IV	7	42	10	408,16
				Totali		34	94	29	1.921,86

I sopradescritti terreni confinano:

Nord, Est ed Ovest: con la proprietà dello stesso;

Il corpo è attraversato in senso nord sud dalla Gravina della Forcella.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				12° CORPO (*Partita catastale* 1601)					
Casarotta	128	20	—	Bosco alto fusto	IV	2	65	88	146,23

Il sopradescritto terreno confina:

Nord, Est e Ovest: con proprietà di De Sangro:
Sud: con la ferrovia Bari-Taranto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				13° CORPO (*Partita catastale* 1601)					
Casarotta	128	31	—	Bosco alto fusto	IV	2	14	18	117,80

Il sopradescritto terreno confina:

Nord, Est, Ovest e Sud: con proprietà De Sandro e sud; con ferrovia Bari-Taranto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.898.755,25 (ottomilioniottocentonovantottomilasettecentocinquantacinque e cent. 25) per il I° corpo, di L. 493.366,50 (quattrocentonovantremilatrecentosessantasei e cent. 50) per il 2° corpo, di L. 206.098,75 (duecentoseimilanovantotto e cent. 75) per il 3° corpo, di lire 72.468, (settantaduemilaquattrocentosessantotto) per il 4° corpo, di L. 491.752,25 (quattrocentonovantunomilasettecentocinquantadue e centesimi 25) per il 5° corpo, di L. 2.619.135,75 (duemilioniseicentodiciannovemilacentotrentacinque e cent. 75) per il 6° corpo, di L. 11.800.151 (undicimilioniottocentomilacentocinquantuno) per il 7° corpo, di L. 1.570.838,50 (unmilionecinquecentosettantamilaottocentotrentotto e cent. 50) per 8° corpo, di L. 1.091.475, (unmilionenovantunomilaquattrocentosettantacinque) per il 9° corpo, di L. 33.563,75 (trentatremilacinquecentosessantatre e cent. 75) per il 10° corpo, di L. 528.511,50 (cinquecentoventottomilacinquecentoundici e cent. 50) per l'11° corpo, di L. 40.213,25 (quarantamiladuecentotredici e cent. 25) per il 12° corpo, di L. 32.395 (trentaduemilatrecentonovantacinque) per il 13° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	290	90	59	32.359,11
2° »	21	65	47	1.794,06
3° »	6	24	54	749,45
4° »	2	19	60	263,52
5° »	14	90	16	1.788,19
6° »	69	58	12	9.524,13
7° »	340	98	67	42.909,64
8° »	40	80	10	5.712,14
9° »	28	35	00	3.969,00
10° »	2	21	90	122,05
11° »	34	94	29	1.921,86
12° »	2	65	88	146,26
13° »	2	14	18	117,80
In complesso	857	58	50	101.377,18

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 27.878.724,50 (ventisettemilioniottocentosettantottomilasettecentoventiquattro e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3663.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo, fu Giuseppe, in comune di Palagiano (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo, fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 82.79.15, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 72.64.86, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 10.14.29, di spettanza di De Sangro Riccardo, fu Giuseppe.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 156. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Sangro Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe, rispettivamente per le quote del 6,73%, 3,27% e del 90%, in comune di Palagiano (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 2374)					
Marziotta	52	10	—	Bosco alto fusto		72	64	86	3.269,19

Il sopradescritto terreno confina:

Nord, Est ed Ovest: con la stessa proprietà;

Sud: con la ferrovia Taranto-Metaponto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 899.027,25 (ottocentonovantanovemilaventisette e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

Elenco dei terreni intestati alla ditta DE Sangro Riccardo fu Giuseppe, in comune di Palagiano (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 2374)					
Marziotta	49	15	—	Seminativo	II	1	11	10	299,97
Id.	52	9	—	Id.	II	3	89	57	1.051 84
Id.	52	11	—	Bosco alto fusto	unica	5	13	62	231,13
				Totali		10	14	29	1.582,94

I sopradescritti terreni confinano:

Est: con proprietà Senna Michele di Carmelo;

Ovest: con il fiume Lenne;

Sud: con la strada vicinale di Carmignano e con la stessa proprietà De Sangro Giovanni Nicola e Riccardo fu Giuseppe.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3664.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Donnaperna Alberto fu Cesare, in comune di Tursi (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Donnaperna Alberto fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Donnaperna Alberto fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera), per una superficie di ettari 539.74.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70 foglio n. 160. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Donnaperna Alberto fu Cesare, in comune di Tursi (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITA	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 4026)					
Vallo	1	5		Seminativo	IV	8	59	73	1.160,64
Id.	1	6		Pascolo cespugliato	III	1	32	48	58,29
Id.	1	7	—	Seminativo .	III	2	76	88	636,82
Id.	1	8	—	Pascolo cespugliato	III	0	36	32	15,98
Id.	1	9	—	Id.	III	0	03	32	19,06
Id.	1	10	—	Incolto produttivo.	II	1	86	43	20,51
Id.	1	11	—	Seminativo	II	11	69	04	3.507,12
Id.	1	13	—	Pascolo arborato	III	13	40	85	871,55
Caprarico	1	37		Seminativo	V	2	46	79	172,75

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: (*Partita catastale* 4026)					
Vallo	2	4		Seminativo	III	1	37	88	317,12
Id.	2	5	-	Fabbricato rurale		0	70	57	–
Id.	2	6	—	Pascolo cespugliato	III	1	50	36	66,16
Id.	2	7		Id.	III	0	17	82	7,84
Id.	2	8	—	Seminativo	IV	4	38	44	591,89
Id.	2	9	—	Pascolo cespugliato	III	0	59	87	26,34
Id.	2	10	—	Id.	III	0	90	94	40,01
Caprarico	2	11	–	Seminativo	IV	0	57	95	78,23
Id.	2	12		Id.	IV	0	45	85	61,90
Id.	2	13	—	Pascolo cespugliato	II	50	71	82	3.043,09
Id.	2	20	–	Seminativo	V	5	72	20	400,54
Id.	2	21	—	Pascolo cespugliato	II	6	17	37	370,42
Id.	2	22		Seminativo	IV	1	36	00	183,60
Id.	2	23		Incolto produttivo.	II	0	43	14	4,75
Id.	2	24	-	Seminativo	V	10	68	34	747,84
Id.	2	25		Pascolo.	II	7	85	20	392,60
Id.	2	26		Pascolo cespugliato	III	1	75	41	77,19
Id.	2	27		Incolto produttivo.	I	1	19	81	28,75
Id.	2	28	—	Seminativo	IV	9	17	75	1.238,96
Id.	2	29	-	Pascolo arborato	II	3	76	74	452,09
Id.	2	30		Seminativo	IV	2	94	97	398,21
Il Vallo	3	6	-	Id.	V	25	42	05	1.779,44
Id.	3	7	—	Incolto produttivo.	II	4	40	18	48,42
Id.	3	8	—	Pascolo.	II	7	93	12	396,56
Id.	3	9	-	Incolto produttivo.	II	0	90	66	9,97
Id.	3	10	—	Pascolo.	II	0	79	04	39,52
Id.	3	11	—	Bosco alto fusto	II	6	00	26	228,10
Id.	3	12	—	Seminativo	V	7	96	86	557,80
Id.	3	13	—	Pascolo.	II	1	73	46	86,73
Id.	3	14	—	Pascolo cespugliato	III	12	79	83	563,13
Id.	3	15		Seminativo	V	12	15	54	850,87
Id.	3	16	—	Incolto produttivo.	I	1	74	69	41,93
Id.	3	17	—	Pascolo.	II	1	70	88	85,44
Id.	3	18	—	Bosco alto fusto	II	14	50	11	551,05
Id.	3	19	–	Seminativo	V	1	69	00	118,30
Id.	3	20	—	Incolto produttivo.	II	1	46	20	16,08
Id.	3	21		Seminativo	IV	6	32	04	853,25
Id.	3	22	-	Id.	IV	5	92	79	800,27
Id.	3	23	—	Bosco alto fusto	II	46	80	50	1.778,59
Id.	3	24	–	Seminativo	IV	7	50	03	1.012,54
Id.	3	31	—	Pascolo cespugliato	III	1	31	66	57,93
Id.	3	33	—	Pascolo.	II	28	37	50	1.418,75
Id.	3	35	—	Seminativo	IV	5	22	20	704,97
Id.	1	12	—	Id.	III	7	90	91	1.819,09
Id.	1	1	–	Incolto sterile.	unica	4	19	68	–
Id.	1	2		Bosco alto fusto	II	16	87	20	641,14
Id.	1	3	—	Pascolo arborato	III	2	40	03	156,02
Id.	1	4		Incolto produttivo.	I	1	77	98	42,72
Id.	1	38	-	Bosco alto fusto	III	5	45	87	125,55
Id.	1	44	—	Pascolo arborato	III	1	85	60	120,64
Id.	2	2	—	Pascolo.	II	8	66	26	433,13
Id.	2	3		Seminativo	V	41	87	19	2.931,03
Id.	3	1	—	Pascolo.	II	16	68	36	834,18
Id.	3	2		Seminativo	IV	32	68	01	4.411,81
Id.	3	4		Pascolo.	I	25	93	57	2.334,21
Id.	3	5	-	Seminativo	V	10	55	69	738,98
Id.	3	32		Pascolo arborato	III	0	02	86	1,86
Id.	3	34	-	Seminativo	IV	4	64	00	626,40
					Totali	539	62	08	42.206,65

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con il fiume Agri;

Sud: con la strada comunale del Cervone;

Ovest: con il limite della provincia di Potenza (comune di S. Arcangelo);

Est: con la proprietà Mendaia Cherubina di Matteo;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 4026)					
Petto Palombaro.	26	182		Seminativo arborato.	I	0	07	71	42,40

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con la strada vicinale Canale e con la particella 178 dal foglio 26;

Sud, Ovest ed Est: con piccoli proprietari.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 4026)					
Fontanelle.	27	112		Incolto produttivo.	II	0	05	01	0,55

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con la strada Tursi S. Arcangelo;

Sud, Ovest ed Est: con piccoli proprietari.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 13.428.166,30 (tredicimilioniquattrocentoventottomilacentosessantasei e cent. 30) per il 1° corpo, di L. 11.448 (undicimilaquattrocentoquarantotto) per il 2° corpo e di L. 200,75 (duecento e cent. 75) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	539	62	08	42.206,65
2° »	0	07	71	42,40
3° »	0	05	01	0,55
In complesso	539	74	80	42.249,60

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 13.439.815,05 (tredicimilioniquattrocentotrentanovemilaottocentoquindici e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3665.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fortunato Leonardo fu Giuseppe, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Fortunato Leonardo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Fortunato Leonardo fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 193.88.99, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 149.66.52, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 44.22.47

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 161. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fortunato Leonardo fu Giuseppe, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(Partita catastale 7286)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Gannano Sottano.	102	1	—	Seminativo	III	10	06	46	2.012,92
Cost. Colangelo.	102	2	—	Pascolo cespugliato	II	47	28	15	2.080,39
Id.	102	6	—	Id.	II	7	27	83	320,24
Caprina	102	3	—	Seminativo .	III	13	91	89	2.783,78
Stretto di Gannano	102	4		Pascolo arborato	III	0	58	00	52,29
Id.	102	5		Seminativo	II	4	39	60	1.142,96
Duchicchio.	102	9		Id.	IV	5	44	62	544,62
Bufalara.	102	14	—	Id.	II	3	34	66	870,12
Caprina	102	17	-	Incolto produttivo.	I	11	75	62	282,15
Spada di Gannano	102	18	—	Pascolo.	I	5	47	45	547,45
Torrione.	102	19	—	Incolto produttivo.	I	16	64	82	399,55
Strada di Gannano.	102	21		Seminativo .	III	1	75	43	350,85
Gannano Mesole	102	22	—	Incolto produttivo.	I	0	42	00	10,08
Duchicchio.	102	8		Pascolo.	I	11	65	15	1.165,15
Id.	102	24		Seminativo	III	1	41	60	368,16
Id.	102	25		Id.	III	6	16	70	1.233,40
				Totali		147	60	08	14.164,12

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con terreni siti in agro di Craco;
Est: con proprietà dello stesso e strada vicinale Craco-Gannano;
Ovest: con proprietà dello stesso e di Del Monte Vincenzo;
Sud: con proprietà dello stesso:

2° CORPO

(Partita catastale 7286)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Duchicchio.	102	7		Incolto produttivo.	I	2	06	44	49,55

Il sopradescritto terreno confina:
Nord ed Ovest: con proprietà di Del Monte Vincenzo:
Sud: con strada comunale Gannano Montalbano;
Est: con proprietà dello stesso;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.401.257,10 (quattromilioniquattrocentounomiladuecentocinquantasette e cent. 10 per il 1° corpo e di L. 17.590,25 (diciasettemilacinquecentonovanta e cent. 25) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggo 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	147	60	08	14.164,12
2° »	2	06	44	49,55
In complesso	149	66	52	14.213,67

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.418.847,35 (quattromilioniquattrocentodiciottomilaottocentoquarantasette e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e art. 18 della legge 21 ottobre 1050, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fortunato Leonardo fu Giuseppe, in comune di Stigliano (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
				(Partita catastale 7286)					
Bufalara.	**102**	**14**		**Seminativo**	**II**	**8**	**00**	**00**	**2.080**
Gannano Sotto	**102**	**23**	–	**Id.**	**III**	**2**	**15**	**60**	**431,20**
Duchicchio.	**102**	**8**	—	**Pascolo.**	**I**	**3**	**43**	**37**	**3[illegible]3,37**
Torrione.	**102**	**19**	—	**Incolto produttivo.**	**I**	**7**	**45**	**16**	**178,84**
Gannano Sotto.	**102**	**25**		**Seminativo**	**III**	**2**	**60**	**00**	**520**
				Totali		**23**	**64**	**13**	**3.553,41**

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;

Nord-Ovest: con proprietà di Del Monte Vincenzo e proprietà dello stesso;

Sud-Ovest: con proprietà di Del Monte Vincenzo;

Est: con proprietà dello stesso;

Il corpo è intersecato da ovest ed est dalla strada comunale Gannano-Moltalbano-Ionico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
				(Partita catastale 7286)					
Gannano Mesle.	103	23		Seminativo	II	5	86	42	1.524,70
Id.	103	37		Id.	I	2	94	80	589,60
Id.	103	22		Fabbricato rurale	—	0	12	47	
Id.	102	13	—	Pascolo cespugliato	II	0	50	97	22,43
Id.	102	12	-	Incolto produttivo.	I	0	12	19	2,93
Id.	102	11		Pascolo cespugliato	II	0	44	87	19,73
Id.	102	10	-	Seminativo	III	3	32	41	664,82
Id.	102	25		Id.	III	0	05	00	10 —
Duchicchio.	102	8	—	Pascolo.	I	2	55	78	255,78
Id.	102	9		Seminativo	IV	4	63	43	463,43
				Totali		**20**	**58**	**34**	**3.553,42**

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con il fosso del Lupo;

Sud; con proprietà dello stesso e con la strada comunale Gannano-Montalbano Ionico;

Ovest: con proprietà dello stesso;

Est: con proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale • Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	23	64	13	3.553,41
2° »	20	58	34	3.553,42
In complesso	44	22	47	7.106,83

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3666.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Emilia fu Nicola, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giovinazzi Emilia, fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giovinazzi Emilia fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 258.62.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 162. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giovinazzi Emilia fu Nicola, in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 1223)					
Giacoia	76	3	—	Uliveto.	V	54	43	22	10.886,44
Id.	76	4	—	Id..	IV	6	24	46	2.310,50
Id.	76	5	—	Fabbricato rurale	—	0	00	76	—
Id.	76	6	—	Pascolo.	II	7	40	39	518,27
Id.	76	7	—	Fabbricato rurale	—	0	35	00	—
Id.	76	8	—	Uliveto.	III	4	96	84	2.484,20
Id.	76	9	—	Id..	V	1	19	33	238,66
Id.	76	10	—	Fabbricato rurale	—	0	01	44	—
Id.	76	11	—	Aia	—	0	06	63	
Id.	76	12	—	Pascolo.	I	4	60	09	460,09
Id.	76	13	—	Porzione di fabbricato rurale	—	0	23	65	—
Id.	76	14	—	Seminativo arborato.	II	0	30	84	120,28
Id.	76	15	—	Agrumeto	II	0	12	33	203,44
Id.	76	16	—	Uliveto.	V	13	86	07	2.772,14
Id.	76	17	—	Pascolo.	I	8	03	92	803,92
Id.	76	18	—	Uliveto.	IV	9	49	73	3.514 —
Id.	76	19	—	Seminativo	III	3	92	89	903,65
Id.	76	20	—	Id.	III	12	29	08	2.826,88
Id.	76	21	—	Id.	IV	24	51	67	3.309,76
Id.	76	22	—	Id.	IV	36	10	98	4.874,82
Id.	76	31	—	Pascolo cespugliato	II	61	73	15	4.321,21
Id.	67	35	—	Uliveto.	II	8	70	03	6.525,19
				Totali		258	62	50	47.073,45

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà del comune di Castellaneta;
Est: con proprietà di D'Alessandro Vito fu Arcangelo;
Ovest: con il confine tra i territori dei Comuni di Castellaneta e Laterza;
Sud: con la proprietà della stessa ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 16.016.114,45 (sedicimilionisedicimilacentoquattordici e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3667.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giovinazzi Ida fu Nicola, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giovinazzi Ida, fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giovinazzi Ida fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 156.30.46, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 163. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giovinazzi Ida fu Nicola, in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
				(*Partita catastale* 1228)					
Cacorella Orsonese.	108	11		Pascolo.	I	4	89	61	489,61
Id.	109	15		Id..	II	8	08	30	565,81
Id.	109	17		Seminativo	III	19	44	00	4.471,20
Id.	109	21	—	Pascolo.	II	14	32	55	1.002,79
Id.	109	22	—	Id..	II	0	83	22	58,25
Id.	109	26	—	Seminativo	III	0	91	60	210,68
Id.	109	27	—	Id..	III	0	85	90	197,57
Id.	109	5	—	Id.	II	12	17	00	3.529,30
Id.	109	6		Fabbricato rurale	—	0	02	28	—
Id.	109	7	—	Frutteto	unica	1	04	08	858,66
Id.	109	8		Pascolo cespugliato	II	3	16	40	221,48
				(*Partita catastale* 1230)					
Id.	109	16	—	Pascolo.	II	3	86	40	270,48
Id.	109	30	—	Id..	II	0	12	20	8,54
				(*Partita catastale* 1228)					
Id.	101	35	—	Seminativo	III	9	89	41	2.275,64
Id.	101	36	—	Uliveto.	V	5	72	65	1.145,30
Id.	101	47	—	Id..	II	3	59	22	2.694,12
Id.	101	48	—	Incolto produttivo.	I	0	36	01	9,72
Id.	101	49	—	Uliveto.	III	4	18	69	2.093,45
				Totali		93	49	52	20.102,60

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la stessa proprietà Giovinazzi Ida;
Est: con proprietà Giovinazzi Nicola fu Raffaele;
Ovest: con proprietà Giovinazzi Raffaele fu Nicola;
Sud: con proprietà Giovinazzi Maria fu Nicola;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 1228)					
Perrone	121	5	b	Pascolo.	III	34	07	00	1.533,15
Id.	121	5	d	Id.	III	5	00	80	225,36
Id.	122	6	—	Id.	I	13	93	09	1.393,09
Id.	122	13	—	Id.	I	9	80	05	980,05
				Totali		62	80	94	4.131,65

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la proprietà della stessa ditta;

Est: con la proprietà Giovinazzi Maria fu Nicola;

Sud: con il Tratturello Pineta Menasciola;

Ovest: con proprietà della stessa ditta e con proprietà Giovinazzi Costanza-Rosa-Antonia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.658.700, (seimilioniseicentocinquantottomilasettecento), per il 1° corpo, di L. 1.071.155,85 (unmilionesettantunomilacentocinquantacinque e cent. 85) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 18.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	93	49	52	20.102,60
2° »	62	80	94	4.131,65
In complesso	156	30	46	24.234,25

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.729.855,85 (settemilionisettecentoventinovemilaottocentocinquantacinque e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 magigo 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3668.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Maria fu Pietro, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Lacava Maria fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sul

da base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo:

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Lacava Maria fu Pietro, relativo ai [illegible]icadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70 foglio n. 164. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lacava Maria fu Pietro, in comune di Moltalbano Jonico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950 n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 1060)					
Corte Masseria Bruno.	55	30	—	Seminativo	IV	8	19	32	1.065,12

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: col fosso Ferrarulo;

Est: col fosso Ferrarulo;

Sud e Ovest: con la proprietà della stessa Lacava Maria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 1060)					
Petrolla	12	1	—	Seminativo	IV	4	61	98	600,57
Id.	12	3	—	Pascolo.	III	0	73	42	29,37
Id.	12	2	—	Incolto produttivo.	unica	0	18	88	3,78
Id.	12	4	—	Seminativo	IV	1	83	50	238,55
Id.	12	8	—	Id.	IV	1	35	10	175,63
Id.	12	10	—	Id.	IV	1	30	40	169,52
Id.	12	11	—	Pascolo cespugliato	III	8	76	31	350,52
Id.	12	12	—	Seminativo	V	1	79	90	107,94
Id.	12	14	—	Id.	IV	1	11	10	144,43
Id.	12	16	—	Id.	III	0	59	52	136,90
Id.	12	17	—	Id.	V	0	93	53	56,12
Id.	12	18	—	Id.	IV	2	83	60	368,68
Id.	12	19	—	Id.	V	24	34	30	1.460,58
Id.	12	20	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
Id.	12	26	—	Seminativo	IV	1	91	12	248,45
Id	12	27	—	Id.	V	3	04	22	182,53
Id.	12	28	—	Pascolo cespugliato	III	29	31	32	1.172,53
Id.	12	29	—	Seminativo	V	2	86	74	172,04
Id.	12	30	—	Pascolo.	III	0	20	73	8,29
Id.	12	31	—	Fabbricato rurale	—	0	35	23	—
Id.	12	32	—	Pascolo cespugliato	IV	68	84	46	1.652,27
Id.	12	33	—	Id.	III	86	65	18	3.466,07
Id.	34	34	—	Pascolo.	III	14	79	80	591,92
Id.	34	35	—	Fabbricato rurale	—	0	01	92	—
Id.	34	37	—	Seminativo	V	2	42	86	145,72
Id.	34	40	—	Pascolo cespugliato	III	10	36	28	414,51
Id.	34	41	—	Seminativo	IV	2	75	60	358,28
				(*Partita catastale* 1063)					
Petrolla	12	22	—	Seminativo	IV	4	59	45	597,29
Id.	12	23	—	Id.	III	4	36	67	1.004,34
Id.	12	24	—	Id.	V	8	21	12	492,67
Id.	12	25	—	Pascolo cespugliato	III	0	65	64	26,30
				Totali		291	80	68	14.375,80

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con le quote del Demanio comunale;
Ovest: con la proprietà Caputi Domenico e De Rosa De Leo;
Est: con Demanio quotizzato;
Sud: con Demanio comunale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 330.187,20 (trecentotrentamilacentottantasette e cent. 20) per il 1° corpo, L. 4.795.564,95 (quattromilionisettecentonovantacinquemilacinquecentosessantaquattro e cent. 95), per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	8	19	32	1065,12
2° »	291	80	68	14.375,80
In complesso	300	00	00	15.440,92

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.125.752,15 (cinquemilionicentoventicinquemilasettecentocinquantadue e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3669.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Latronico Giuseppe fu Salvatore (eredi), in comune di Tursi (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Latronico Giuseppe fu Salvatore (eredi) per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Latronico Giuseppe fu Salvatore, (eredi) relativo ai terreni nel comune di Tursi (provincia di Matera), per una superficie di ettari 82.83.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 166. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Latronico Giuseppe fu Salvatore (eredi), in comune di Tursi (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale* 1413)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cervone	31	7		Fabbricato rurale	—	0	04	88	
Id.	31	8	—	Seminativo	III	3	84	42	884,17
Id.	31	9		Pascolo cespugliato	III	22	28	50	980,54
Serra Scoverta	31	23	—	Pascolo.	II	7	53	36	376,68
Id.	31	24		Seminativo	IV	3	78	27	510,66
Id.	31	25		Pascolo.	I	25	03	24	2.252,92
Id.	31	22		Seminativo	IV	1	08	23	146,11
Id.	34	10		Pascolo cespugliato	III	0	64	30	28,29
Id.	34	11		Pascolo.	II	1	64	78	82,39
Id.	34	12		Seminativo	V	3	89	88	272,92
Id.	34	13		Pascolo.	II	4	53	95	226,98
				Totali		74	33	81	5.761,66

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con Mendaia Cherubina;
Sud ed Ovest: con proprietà Laragione Luigia di Domenico e Guida Francesco di Giovanni;
Est: con proprietà Guida Francesco di Giovanni ed altri e Lapolla Francesco;
Il corpo è intersecato nel senso nord-ovest sud-est dalla strada vicinale del Pisone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 1413)					
Serra Scoverta	31	13		Pascolo cespugliato	IV	4	47	24	107,33
Id.	31	14		Seminativo	IV	4	02	14	542,89
				Totali		8	49	38	650,22

I sopradescritti terreni confinano:
Nord, Sud, Est: con proprietà di Mendaia Cherubina;
Ovest: con la strada vicinale del Pisone.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.842.736,40 (unmilioneottocentoquarantaduemilasettecentotrentasei e cent. 40) per il 1° corpo, di L. 206.398,05 (duecentoseimilatrecentonovantotto e cent. 5) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1· Corpo	74	33	81	5.761,66
2° »	8	49	38	650,22
In complesso	82	83	19	6.411,88

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.049.134,45 (duemilioniquarantanovemilacentotrentaquattro e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e lell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952. n. 3670.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Latronico Giuseppe fu Salvatore (eredi), in comune di Tursi (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Latronico Giuseppe fu Salvatore, (eredi) per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera):

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Latronico Giuseppe fu Salvatore, (eredi) rela-

tivo ai terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera), per una superficie di ettari 317.45.11, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 165. - PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Latronico Giuseppe fu Salvatore (eredi), in comune di Tursi (provincia di di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 1422)					
Valle della Scala	22	59	—	Uliveto.	II	6	39	21	3.835,26

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con terreni di proprietà degli eredi di Rinaldi Michele, eredi Santamaria e col fosso Valle Scale;
Sud: col torrente Pescogrosso;
Est: col fosso Valle Scale:
Ovest: con piccoli proprietari di Tursi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 4633)					
Marvone.	36	52	—	Pascolo.	I	6	99	49	629,54
Id.	36	53	—	Pascolo cespugliato	III	24	18	06	1.063,95
Id.	36	67	—	Id.	IV	27	77	10	666,51
Cozze di Penne	36	44	—	Id.	III	9	72	94	428,09
Pesco Grosso.	37	6	—	Seminativo	IV	7	35	76	993,28
Id.	37	7	—	Id.	IV	1	52	47	205,82
Id.	37	9	—	Pascolo cespugliato	III	24	63	44	1.083,91
Id.	37	11	—	Fabbricato rurale	—	0	00	64	—
				(*Partita catastale* 4636)					
Calcinara	37	18	—	Seminativo	IV	2	94	69	397,83
Coste del Santissimo	37	16	—	Pascolo cespugliato	III	19	29	75	849,09
Id.	37	20	—	Seminativo	V	2	38	40	166,88
				(*Partita catastale* 4633)					
Calcinara	37	8	—	Pascolo cespugliato	IV	18	29	70	439,13

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				(*Partita catastale* 4636)					
Coste del Santissimo.	38	1		Pascolo.	I	25	61	85	2.305,66
Id.	38	2	—	Seminativo	III	2	43	21	559,38
S. Nicola	38	29	—	Id.	IV	3	40	50	459,68
				(*Partita catastale* 1413)					
Calcinara	37	26	—	Pascolo cespugliato	IV	3	34	00	80,16
Id.	37	29	—	Seminativo	V	0	19	20	13,44
Id.	37	32	—	Pascolo cespugliato	III	0	35	20	15,48
				(*Partita catastale* 4633)					
Calcinara	37	15		Seminativo	V	1	79	44	125,61
Cagliola	37	17	—	Id.	V	4	34	02	303,81
Id.	37	23		Id.	IV	6	04	74	816,40
				(*Partita catastale* 1413)					
Calcinara	37	30		Seminativo	V	0	29	00	20,30
Id.	37	31	—	Id.	V	0	85	60	59,92
S. Nicola	38	34		Id.	IV	0	92	80	125,28
				(*Partita catastale* 4633)					
S. Nicola	38	5		Pascolo cespugliato	IV	3	79	11	90,98
				(*Partita catastale* 1413)					
S. Nicola	38	40		Pascolo cespugliato	IV	0	19	20	4,61
				(*Partita catastale* 4633)					
Cagliola	37	22	—	Pascolo cespugliato	III	105	13	11	4.625,77
Solletta	37	24		Seminativo	IV	7	22	48	975,35
				Totali		311	05	90	17.505,86

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con terreni di proprietà di Guida Domenico, col fosso Secco, con rimanente proprietà dello stesso in contestazione con gli eredi D'Alessandro, con proprietà Romano Tommaso e col torrente Pescogrosso;

Sud: con terreni di proprietà di Guida Domenico, degli eredi di Fortunato Angelo e col fosso della Confine;

Est: con rimanente proprietà dello stesso e con la strada provinciale per Tursi;

Ovest: con terreni di proprietà di Guida Domenico.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.169.754,30 (unmilionecentosessantanovemilasettecentocinquantaquattro e cent. 30) per il 1° corpo e di L. 5.779.984,20 (cinquemilionisettecentosettantanovemilanovecentottantaquattro e cent. 20) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	6	39	21	3.835,26
2° »	311	05	90	17.505,86
In complesso	317	45	11	21.341,12

L'indennità totale di espropriazione offerta e di L. 6.949.738,50 (seimilioninovecentoquarantanovemilasettecentotrentotto e cent. 50) salvo, determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3671.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maresca Luigi fu Benedetto, in comune di Chieuti (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Maresca Luigi fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Chieuti (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Maresca Luigi fu Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Chieuti (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 417.20.09, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 284.74.42, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 132.45.67.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70 foglio n. 167. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maresca Luigi fu Benedetto, in comune di Chieuti (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale* 436)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Baraccone	3	22	—	Seminativo	II	31	32	81	9.711,71
Id.	3	36	—	Id.	II	1	91	78	594,52
Id.	3	7	—	Id.	III	16	24	15	2.761,05
Id.	3	26	—	Bosco	unica	8	86	22	531,73
Id.	3	24	—	Seminativo	III	85	57	80	14.548,26
Id.	3	17	—	Id.	III	9	19	72	1.563,52
Id.	3	30	—	Pascolo cespugliato	unica	0	57	60	51,84
Id.	3	28	—	Seminativo	III	7	46	08	1.268,34
Id.	3	38	—	Id.	II	0	00	36	1,12
Id.	3	14	—	Pascolo.	III	1	88	18	75,27
Id.	3	34	—	Pascolo cespugliato	unica	2	59	68	233,71
Id.	3	18	—	Seminativo	III	6	50	22	1.105,37
Id.	3	16	—	Id.	III	9	55	18	1.623,81
Id.	3	15	—	Id.	III	11	45	54	1.947,42
Id.	3	32	—	Id.	II	19	13	49	5.931,82
Cannuccetta	2	12	—	Id.	III	7	89	64	1.342,39
Id.	2	18	—	Id.	II	11	97	20	3.711,32
Vaccareccia	2	11	—	Pascolo cespugliato	unica	9	98	70	898,83
Id.	2	14	—	Id.	unica	6	90	60	621,54
Id.	2	9	—	Pascolo.	I	2	90	70	523,20
Id.	2	20	—	Seminativo	II	16	90	18	5.239,54
Id.	2	16	—	Id.	II	15	88	59	4.924,64
				Totali		284	74	42	59.211,01

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la stessa proprietà;

Est: con la stessa proprietà e con la strada Provinciale Serracapriola-Torrefantina;

Sud: con la strada comunale del Dranto, con Roberto Matteo, con De Lilla Alfredo e con Piccirella Luigi ed altri;

Ovest: col torrente Saccione.

Il corpo è intersecato da nord a sud dalla strada comunale della Vaccareccia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 16.144.725,20 (sedicimilionicentoquarantaquattromilasettecentoventicinque e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maresca Luigi fu Benedetto, in comune di Chieuti (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

CORPO UNICO
(*Partita catastale* 436)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Baraccone	3	12	—	Seminativo	II	25	76	40	7.986,84
Id.	3	23	—	Id.	II	4	54	79	1.409,86
Id.	3	13	—	Pascolo cespugliato	unica	1	42	24	128,02
Id.	1	27	—	Id.	unica	5	50	00	495 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				(segue: *Partita catastale* 436)					
Baraccone	1	23	—	Pascolo cespugliato	unica	0	70	00	63
Id.	2	10	—	Seminativo	III	22	61	44	3.844,49
Id.	2	1	—	Pascolo.	I	12	00	00	2.160 —
Id.	2	13	—	Seminativo	II	5	84	60	1.812,26
Id.	2	8	—	Pascolo.	I	8	62	89	1.553,20
Id.	2	2	—	Pascolo cespugliato	unica	12	82	15	1.153,93
Id.	2	3	—	Pascolo.	I	1	63	94	295,09
Id.	2	4	—	Fabbricato rurale		0	05	67	–
Id.	2	6	—	Seminativo	II	0	70	40	218,24
Id.	2	5	—	Id.	II	3	63	20	1.125,92
Id.	2	7	—	Id.	II	3	11	97	967,11
Id.	2	18	—	Id.	II	4	00	00	1.240
Id.	2	14	—	Pascolo cespugliato	unica	4	00	00	360
Id.	2	16	—	Seminativo	II	5	11	81	1.586,60
Id.	2	20	—	Id.	II	10	34	17	3.205,94
				Totali	.	132	45	67	29.605,50

I sopradescritti terreni confinano:
Nord, Sud, Est: con proprietà dello stesso.
Il corpo è attraversato da nord a sud dalla strada comunale della Vaccareccia.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3672.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Maresca Carlo fu Benedetto, in comune di Chieuti (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Maresca Carlo fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Chieuti (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Maresca Carlo fu Benedetto, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Chieuti (provincia di Foggia), per una superficie complessiva di ettari 376.97.71, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 231.48.33, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 145.49.38.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 169. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maresca Carlo fu Benedetto, in comune di Chieuti (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale* 435)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fantina	5	13	—	Pascolo arborato	unica	5	44	05	435,24
Id.	5	29	a	Seminativo .	III	47	92	40	8.147,08
Id.	5	29	b	Bosco alto fusto	unica	6	16	20	369,72
Id.	5	29	c	Seminativo	III	1	40	90	239,53
Id.	5	29	d	Pascolo.	II	32	09	20	3.851,04
Id.	5	29	e	Seminativo	III	3	56	30	605,71
Id.	5	29	f	Pascolo arborato	unica	3	12	45	249,96
Id.	5	16	—	Bosco .	unica	2	73	86	164,32
Id.	5	14	—	Seminativo	III	9	15	84	1.556,93
				Totali . .		111	61	20	15.619,53

I sopradescritti terreni confinano:
Sud e Nord: con la stessa proprietà;
Est: con la strada comunale dello Scaricatoio;
Ovest: col canale della Castagna.

2° CORPO
(*Partita catastale* 435)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria Marina	6	21	—	Bosco alto fusto ..	unica	2	28	94	137,36
Id.	6	13	—	Seminativo .	III	95	99	75	16,319.57
Id.	6	30	—	Bosco alto fusto	unica	21	58	44	1,295.06
				Totali		119	87	13	17,751.99

I sopradescritti terreni confinano:

Nord ed Ovest: con la stessa proprietà;
Sud: con Società anonima immobiliare « Fortore »;
Est: con torrente Capo d'Acqua.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.264.033,40 (quattromilioniduecentosessantaquattromilatrentatre e cent. 40) per il 1° corpo, di L. 4.977.719,30 (quattromilioni novecentosettantasettemilasettecentodiciannove e cent. 30) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio, 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	111	61	20	15.619,53
2° »	119	87	13	17.751,99
In complesso	231	48	33	33.371,52

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.241.752,70 (novemilioniduecentoquarantunomilasettecentocinquantadue e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maresca Carlo fu Benedetto, in comune di Chieuti (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

CORPO UNICO

(*Partita catastale* 435)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria Marina	6	24	a	Seminativo	III	2	09	10	355,47
Id.	6	24	b	Pascolo.	II	10	65	50	1.278,60
Id.	6	24	c	Seminativo	III	4	50	92	766,56
Id.	6	12		Fabbricato rurale		0	25	64	
Id.	6	19	—	Bosco alto fusto	unica	22	43	68	1.346,20
Id.	6	9	—	Id.	unica	11	60	00	696 —
Id.	6	11		Seminativo	III	8	52	64	1.449.48
Id.	6	26		Id.	III	13	67	28	2.324,38
Id.	6	13		Id.	III	2	05	25	348,93
Fantina	5	17	—	Uliveto.	II	5	81	78	3.199,79
Id.	5	18	—	Seminativo	I	0	27	05	108,20
Id.	5	19		Fabbricato rurale	—	0	03	96	—
Id.	5	20/1	—	Porzione fabbricato rurale	—	0	01	60	—
Id.	5	22		Seminativo	II	20	27	64	6.285,68
Id.	5	30		Id.	III	8	05	37	1.369,13
Id.	5	23	—	Id.	III	4	60	15	782,25
Id.	5	27/a	—	Id.	III	2	43	20	413,44
Id.	5	27/b	—	Pascolo arborato	unica	1	52	40	121,92
Id.	5	27/c	—	Seminativo	III	0	44	04	74,87
Id.	5	34		Bosco	unica	26	22	18	1.573,31
				Totali		145	49	38	22.494,21

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;

Est: con proprietà dello stesso:

Sud: con proprietà della Società anonima Immobiliare Portore.

Il corpo è attraversato da nord a sud dalla strada comunale dello scaricatoio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3673.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maresca Carlo fu Benedetto, in comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Maresca Carlo fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Maresca Carlo fu Benedetto relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 69.52.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 168. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maresca Carlo fu Benedetto, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 3534)					
Montesecco	14	1		Seminativo	III	9	30	97	2.886,01
Id.	14	2	—	Id.	IV	54	11	82	7.847,14
				Totali		63	42	79	10.733,15

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con il comune di Chieuti;
Est: col tratturo Aquila-Foggia;
Sud-Est: con Cibelli Casiniro fu Vincenzo;
Ovest: col torrente Saccione.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 3534)					
Montesecco	14	7		Seminativo	IV	6	09	49	883,76

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con Dorio Concetta;

Est: con Principe Pasquale;

Sud: con strada provinciale di Campobasso;

Ovest: con De Siro Michele e Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.015.657,60 (tremilioniquindicimilaseicentocinquantasette e centesimi 60) per il 1° corpo, di L. 251.871,60 (duecentocin-quantunomilaottocentosettantuno e cent. 60) per il 2° corpo.salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	63	42	79	10.733,15
2° »	6	09	49	883,76
In complesso	69	52	28	11.616,91

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.267.529,20 (tremilioniduecentosessantasettemilacinquecentoventinove e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3674.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria relativo ai terreni di proprietà di Pellicciari Pasquale fu Tommaso, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pellicciari Pasquale fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pellicciari Pasquale fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), per la superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Republica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 170. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pellicciari Pasquale fu Tommaso, in comune di Gravina (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 3810)					
Vallone S. Donato	130	22/b	—	Vigneto	IV	0	19	18	76,72
Id.	130	22/a	—	Id.	IV	0	17	28	69,12
Id.	130	33	—	Seminativo	IV	5	22	96	1.359,69
Id.	130	16	—	Pascolo.	III	16	00	70	1.360,60
Id.	130	17	—	Vigneto	IV	0	46	72	186,88
Id.	130	18	—	Seminativo	IV	0	35	90	93,34
Id.	130	19	—	Pascolo arborato	II	1	10	48	88,38
Id.	130	23	—	Vigneto	V	0	43	72	104,93
Id.	130	25	—	Id.	IV	0	21	29	85.16
Id.	130	34	—	Pascolo.	II	6	68	74	735,61
Id.	130	35	—	Seminativo	IV	4	99	30	1.298,18
Id.	130	38	—	Vigneto	IV	0	16	39	65,56
Id.	130	42	—	Seminativo	VI	0	16	74	16,74
Id.	130	43	—	Id.	VI	0	14	30	14,30
S. Donato	130	1	—	Pascolo.	III	37	78	70	3.211,89
Tovolillo.	130	2	—	Seminativo	IV	1	28	51	334,13
Id.	130	3	—	Id.	IV	9	14	15	2.376,79
Belmonte	130	5	—	Id.	V	0	45	34	88,41
Id.	130	7	—	Id.	V	1	18	86	231,78
Belmonte	130	11	—	Id.	IV	67	75	50	17.616,30
S. Donato	130	12	—	Fabbricato rurale.	—	1	17	61	—
Belmonte	130	13	—	Id.	—	0	23	79	—
Id.	130	14	—	Id.	—	0	67	25	—
Id.	130	15	—	Pascolo cespugliato	III	19	52	10	976,05
Id.	130	32	—	Seminativo	IV	11	39	65	2.963,09
Id.	139	1	—	Pascolo.	III	5	19	30	441,40
Id.	139	2	—	Pascolo arborato	III	4	63	20	301,08
Id.	139	3	—	Id.	III	8	59	10	558,42
Id.	140	1	—	Id.	III	19	83	50	1.289,28
Id.	140	3	—	Pascolo cespugliato	III	6	68	10	334,05
Id.	131	6	—	Pascolo.	IV	0	08	04	4,82
Id.	131	8	—	Seminativo	IV	1	25	90	327,34
Id.	131	12	—	Seminativo arborato.	III	1	74	53	401,41
Id.	131	13	—	Id.	I	10	32	16	4.954,36
Id.	131	16	—	Seminativo	IV	14	40	43	3.745,11
					Totali	259	69	42	45.710,92

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la proprietà dell'Opera nazionale combattenti ed altri;

Ovest: con la proprietà della Cappellania Curiale del SS. Nome di Gesù, O.N.C., Popolizia Oliva Maria di Girolamo ed altri;

Sud: con Bosco Difesa Grande di proprietà del Comune di Gravina;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 3810)					
Macchitella	141	13		Seminativo	IV	13	98	63	3.636,44
Id.	141	34	—	Pascolo.	IV	0	47	63	28,57
Id.	141	42	—	Seminativo	V	5	66	50	1.104,68
Id.	142	22		Oliveto.	III	0	07	41	26,68
Magliolo	142	24	—	Fabbricato rurale	-	0	01	32	—
Id.	142	26	—	Pascolo.	III	0	32	84	27,91
Id.	142	31		Seminativo	V	14	44	70	2.817,16
Id.	142	38		Id.	V	0	17	26	33,66
Macchitella	152	9		Id.	V	5	14	29	1.002,86
				Totali		40	30	58	8.677,96

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la proprietà di Popolizio Maria Olivia di Girolamo e strada vicinale Chimienti;

Est: con la proprietà di Tota Giovanni fu Angelo, Barbara Maria fu Filippo, Di Giesi Luigia di Domenico ed altri;

Ovest: con la proprietà dello stesso e con la strada vecchia del bosco;

Sud: con la proprietà dello stesso e con la strada vecchia del bosco;

Sud: con la proprietà dello stesso Pellicciari Pasquale.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	259	69	42	45.710,92
2° »	40	30	58	8.677,96
In complesso	300	00	00	54.388,88

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3675.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petteruti Romano Adelelmo di Corrado, in comune di Larino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Petteruti Romano Adelelmo di Corrado, per i terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2594, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma

gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Petteruti Romano Adelelmo di Corrado, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 8.75.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI - FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 171. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petteruti Romano Adelelmo di Corrado, in comune di Larino (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Parco Bove	2	23	b	Seminativo	II	3	50	00	1.190,01
Parco Puledri	2	23	a	Pascolo cespugliato	unica	5	25	00	215,25
				Totali		8	75	00	1.405,26

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà dello stesso Petteruti Romano Adelelmo;

Est: con proprietà Demanio dello Stato, Marsilia Maria ed altri;

Ovest: con fosso della Macinella;

Sud: con proprietà Magliano Giuseppe fu Alfonso e Palmo Alfonso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 479.372,10 (quattrocentosettantanovemilatrecentosettantadue e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3676.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo ai terreni di proprietà di Rizzi Amelia fu Michele, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Rizzi Amelia fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Rizzi Amelia fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), per la superficie di ettari 84.26.62, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 84.26.62.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 172. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rizzi Amelia fu Michele, in comune di Montalbano Ionico (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 1790)					
Mulino Canace	20	91	—	Pascolo cespugliato	III	10	27	82	411,12
Id.	20	50	—	Seminativo	IV	2	16	60	281,58
Id.	20	90	—	Pascolo arborato	II	0	74	43	74,43
Id.	20	49	—	Seminativo	IV	1	51	27	196,65
Id.	20	89	—	Incolto produttivo.	unica	8	20	80	164,16
Bradia	20	47	—	Pascolo.	II	2	63	79	158,27
Id.	20	44	—	Oliveto.	III	5	63	52	2.817,60
Id.	20	45	—	Fabbricati rurali	—	0	03	24	—
Id.	20	48	—	Pascolo.	IV	1	43	48	34,44
Id.	20	41	—	Id.	II	0	11	78	7,07
Id.	20	17	—	Oliveto.	III	5	51	04	2.755,20
Fosso S. Vito	20	10	—	Uliveto.	III	2	42	89	1.214,44
				Totali		40	70	66	8.114,96

I sopradescritti terreni confinano:
Nord, Sud, Est ed *Ovest*: con proprietà della stessa Rizzi Amelia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 1790)					
Bradia	44	53	—	Seminativo	III	4	62	46	1.063,66
Id.	44	54	—	Uliveto.	III	1	81	85	909,25
				Totali		6	44	31	1.972,91

I sopradescritti terreni confinano:
Nord ed *Est*: con fossa della Valle;
Sud: con il limite del foglio 43.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 1790)					
Costa Cersa	19	33	—	Pascolo.	III	1	19	28	47,71
Id.	19	34	—	Id..	III	26	73	04	6.147,98
Id.	19	35	—	Id..	III	2	91	41	116,56
Id.	19	36	—	Id..	III	1	06	39	42,56
Id.	19	37	—	Seminativo	III	5	21	53	1.199,52
				Totali		37	11	65	7.554,33

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: col fosso S. Spirito;
Est, Sud ed *Ovest*: con proprietà della stessa Rizzi Amelia.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1· Corpo	40	70	66	8.114,96
2° »	6	44	31	1.972,91
3° »	37	11	65	7.554,33
In complesso	84	26	62	17.642,20

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3677.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Severini Maria - Elisa fu Augusto in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Severini Maria Elisa fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma

gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Severini Maria Elisa fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 209.26.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 173. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Severini Maria Elisa fu Augusto, in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 2997)					
Bicocca	71	34	–	**Seminativo**	IV	22	66	16	2.946 —

Il sopradescritto terreno confina:

Est: con tratturo Melfi-Castellaneta;

Nord: con proprietà del comune di Melfi;

Ovest: con proprietà del comune di Melfi e con proprietà dellamedesima;

Sud: con strada vicinale Pisciolo

2° CORPO
(*Partita catastale* 2997)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cuparelli.	72	3	—	Seminativo	IV	1	92	04	249,66
Id.	72	4	—	Pascolo.	IV	1	33	87	87,02
Id.	72	8	—	Seminativo	IV	10	80	80	1.405,04
Id.	72	9	—	Pascolo.	IV	16	26	50	1.057,22
Montarcone	72	18	—	Seminativo	IV	0	42	50	55.25
Cuparelli.	72	12	—	Id.	IV	3	50	00	455 —
Id.	72	14	—	Pascolo.	IV	20	00	00	1.300 —
Id.	72	15	—	Seminativo	V	1	23	65	92,74
Montarcone	72	16	—	Pascolo.	III	9	29	51	883,03
Id.	72	17	—	Seminativo	IV	3	01	86	392,42
Id.	72	23	—	Id.	IV	10	71	13	1.392,47
Id.	72	24	—	Id.	IV	2	31	81	300,70
Id.	72	19	—	Incolto produttivo.	IV	5	00	00	40 —
Id.	72	29	—	Seminativo	IV	5	66	44	736,37
Id.	72	32	—	Pascolo.	IV	1	36	74	88,88
Id.	72	33	—	Id...	IV	1	13	62	73,85
Id.	72	36	—	Seminativo	IV	2	74	76	357,19
Id.	72	37	—	Fabbricato rurale	—	0	10	31	—
Id.	72	38	—	Seminativo	IV	23	06	51	2.998,46
Id.	72	39	—	Id.	IV	6	60	35	858,46
Id.	72	40	—	Pascolo.	III	2	00	10	190,10
Id.	72	41	—	Id.	IV	7	72	30	502 —
Id.	72	42	—	Seminativo	V	6	69	65	502,23
Id.	72	46	—	Pascolo. . .	IV	42	73	72	2.777,92
Cuparelli.	72	10	—	Seminativo	V	0	92	64	69,48
				Totali	.	186	60	31	16.865,49

I sopradescritti terreni confinano:

Nord ed *Est*: con proprietà della medesima;

Sud: con strada vicinale di Monteverde;

Ovest: con fiume Ofanto.

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dalla ferrovia Racchetta S. Antonio-Avellino; e nel senso sud-est dalla strada vicinale di Monteverde.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 913.260 (novecentotredicimiladuecentosessanta) per il 1° corpo; e di L. 5.389.684,30 (cinquemilionitrecentottantanovemilaseicentottantaquattro e cent. 30) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	22	66	16	2.946 —
2° »	186	60	31	16.865,49
In complesso	209	26	47	19.811,49

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.302.944,30 (seimilionitrecentoduemilanovecentoquarantaquattro e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3678.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sipari Pietro Antonio fu Carmelo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sipari Pietro Antonio fu Carmelo, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sipari Pietro Antonio fu Carmelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 168.54.79, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 174. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sipari Pietrantonio fu Carmelo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 4800)					
S. Giovanni	426	10	—	Seminativo	III	3	97	06	1.191,99
Id.	426	11	—	Pascolo.	II	4	46	66	803,99
Id.	427	13	—	Seminativo	III	20	30	60	6.091,80
Id.	435	1	—	Id.	III	47	89	70	14.369,10
Id.	436	3	—	Id.	III	25	66	38	7.699,14
Id.	436	4	—	Fabbricato rurale	—	1	63	00	—
Id.	436	14	—	Pascolo.	I	3	78	10	869,63
Id.	436	7	—	Id.	II	20	22	38	3.640,28
Id.	436	12	—	Seminativo .	I	2	11	10	1.055,50
Id.	436	13	—	Fabbricato rurale	—	0	01	81	—
Id.	436	16	—	Seminativo	IV	38	48	00	5.002,40
					Totali . . .	168	54	79	40.723,02

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con lo stesso Sipari Pietrantonio;
Est: con eredi Sinigrope;
Sud-ovest: con Petrone Antonio;
Ovest: con Di Mauro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 10.948.040,90 (diecimilioninovecentoquarantottomilaquaranta e centesimi 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3679.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola Industriale Meridionale C. De Martino e Compagni, accomandita semplice, con sede in Roma (S.A.I.M.), in comune di Montalbano Jonico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti della Società agricola industriale meridionale C. De Martino e compagni, accomandita semplice con sede in Roma (S.A.I.M.), per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti dela Società agricola industriale meridionale C. De Martino e compagni, accomandita semplice con sede in Roma (S. A. I. M.), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di ettari 1498.03.38 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 1198.03.38, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72 *foglio n.* 119. — PALLA

Elenco dei terreni intestati alla Società Agricola Industriale Meridionale C. De Martino e C., in comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 3728)					
Le Frontiere	62	1	—	Pascolo arborato	II	4	85	02	485,02
Id.	62	2	—	Fabbricato rurale	—	0	00	48	—
Id.	62	3	—	Uliveto.	I	56	37	96	50.741,64
Id.	62	4	—	Fabbricato rurale	—	0	27	70	—
Falvello	62	13	—	Uliveto.	II	53	77	60	38.987,60
Le Frontiere	66	8		Id..	I	89	63	06	80.667,54
Id.	66	14	—	Id..	II	21	74	40	15.764,40
				Totali . . .		226	66	22	186.646,20

I sopradescritti terreni confinano:

Ovest: con terreni del Comune di Montalbano Jonico e di Faraldo dr. Carlo;

Nord ed est: con terreni di Berlingeri Giulio;

Sud: con terreni di Federico Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 3728)					
Mandorleto	60	9	—	Seminativo	II	2	13	22	767,60
Id.	60	11	—	Id.	II	62	19	64	22.390,70
Id.	60	8		Id.	II	0	79	44	285,98
				Totali		65	12	30	23.444,28

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: col fosso della Valle;

Est: con la stessa proprietà;

Sud: con la strada nazionale di Val D'Agri,

Ovest: con proprietà Federici Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 3728)					
Casette Sciacunni	59	49	—	Uliveto.	I	0	41	41	372,69

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con la strada nazionale di Val D'Agri;

Sud-est ed *Ovest*: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale* 3728)					
Oliveto Grande.	60	15	—	Seminativo	II	11	53	14	4.151,30
Mandorleto	60	16	—	Frutteto	II	6	27	64	7.217,86
Oliveto Grande.	60	53	—	Pascolo arborato	I	0	14	85	23,76
Cernicchiaro	60	47	—	Uliveto.	I	0	06	30	56,70
Uliveto Grande.	60	44	—	Pascolo arborato	I	0	00	79	1,26
				Totali		18	02	72	11.450,88

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: col fosso della Valle;

Sud ed *Est*: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*Partita catastale* 3728)					
Mandorleto	60	45	—	Frutteto	II	1	32	00	1.518 —
Cernicchiaro	60	46	—	Seminativo	II	6	05	35	2.179,26
				Totali		7	37	35	3.697,26

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;

Ovest: con la litoranea Jonica;

Sud ed *Est*: con la strada nazionale Val d'Agri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6° CORPO (*Partita catastale* 3728)					
Scanzano	60	10	—	Incolto produttivo.	unica	0	22	55	4,51

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: col fosso Val d'Agri;

Ovest ed *Est*: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

7° CORPO
(*Partita catastale* 3728)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Case di Giove	59	2	—	Seminativo	II	30	46	60	10.967,76
Zingariello.	59	4	—	Pascolo cespugliato	II	24	44	37	1.588,84
Case di Giove	59	5	—	Fabbricato rurale	—	0	05	68	—
Zingariello.	59	3	—	Seminativo arborato..	II	10	10	78	4.245,28
Zingariello.	59	7	—	Seminativo	III	12	88	08	2.962,58
Case di Giove	59	8	—	Fabbricato rurale	—	0	02	14	—
Zingariello.	79	1	—	Seminativo	II	3	29	60	1.186,56
Id.	79	2	—	Id.	II	11	18	40	4.026,24
Id.	79	4	—	Id.	II	17	88	10	6.437,16
Id.	79	5	—	Id.	II	4	97	70	1.791,72
Id.	79	6	—	Id.	II	26	49	69	9.538,88
Id.	79	49	—	Id.	II	3	84	00	1.382,40
				Totali		145	65	14	44.127,42

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con stessa proprietà;

Est: con la ferrovia Reggio-Taranto;

Sud: col fiume Agri e proprietà dello stesso;

Ovest: con proprietà di Federico Giuseppe.

Il suddetto corpo è intersecato nel senso ovest-est della strada comunale Montalbano-Scanzano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

8° CORPO
(*Partita catastale* 3728)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Salicara	75	12	—	Seminativo	II	53	19	70	19.150,92
Cugno del Tauro.	75	13	—	Id.	II	3	84	12	1.382,83
Salicara	75	34	—	Id.	II	0	28	00	100,80
Terzo Madonna	75	25	—	Id.	II	0	14	40	51,84
Id.	75	24	—	Id.	II	15	42	90	5.554,44
Id.	75	6	—	Id.	II	4	02	70	1.449,72
Id.	75	16	—	Seminativo arborato.	II	0	23	49	98,66
				Totali		77	15	31	27.789,21

I sopradescritti terreni confinano:

Nord ed *Est*: con la stessa proprietà;

Ovest: con la stessa proprietà e la ferrovia Reggio- Taranto;

Sud: col fiume Agri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

9° CORPO
(*Partita catastale* 3728)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Zingariello.	59	29	—	Uliveto.	II	12	79	96	9.279,71

Il sopradescritto terreno confina:

Nord, Sud ed *Ovest*: con la stessa proprietà;

Est: con la litoranea Jonica.

10° CORPO
(*Partita catastale* 3728)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Terzo Madonna	75	22	—	Seminativo	II	4	66	00	1.677,60
Id.	75	23	—	Seminativo	II	3	03	70	1.093,32
Id.	75	18	—	Pascolo cespugliato	II	2	95	80	192,27
Id.	75	35	—	Id.	II	0	09	60	6,24
Id.	75	28	—	Seminativo	II	0	08	80	31,68
Id.	75	36	—	Pascolo cespugliato	II	0	32	00	20,80
Id.ı	75	7	—	Seminativo	II	26	65	80	9,596,88
Id.	75	15	—	Id.	II	46	17	06	16.621,42
Id.	75	1	—	Id.	I	56	15	96	24.710,22
Id.	75	27	—	Id.	II	0	16	80	60,48
Bufalara.	76	19	—	Pascolo arborato	II	0	42	40	42,40
Id.	76	20	—	Id.	II	0	27	20	27,20
Id.	76	11	—	Pascolo cespugliato	III	12	15	99	486,40
Id.	76	29	—	Id.	III	0	11	20	4,48
Id.	76	38	—	Seminativo	II	5	41	80	1.950,48
Id.	76	18	—	Id.	II	23	05	24	8.298,80
Le Pelose	76	16	—	Pascolo cespugliato	IV	38	76	40	930,34
Bufalara.	76	23	—	Seminativo	II	1	90	52	685,87
Terzo Madonna	76	35	—	Pascolo cespugliato	I	0	80	80	72,72
Id.	76	36	—	Id.	I	0	48	10	43,29
Id.	76	33	—	Id.	I	4	89	08	440,17
Bufalara.	76	21	—	Seminativo	II	55	37	80	19 936,08
Id.	76	2	—	Id.	II	51	90	92	18.687,31
Terzo Madonna	76	3	—	Id.	II	21	20	18	7.632,65
Bufalara.	76	31	—	Pascolo cespugliato	IV	0	28	80	6,91
Id.	76	13	—	Id.	IV	48	00	08	1.152,02
Id.	76	12	—	Incolto sterile.	—	13	92	24	—
Pelose di Mare.	76	10	—	Pascolo cespugliato	II	3	47	44	225,84
Terzo Madonna	76	34	—	Id.	I	3	17	61	285,85
Pelose Bufalara	76	8	—	Id.	III	57	43	18	2.297,27
Id.	76	7	—	Id.	II	4	37	50	284,37
Terzo Madonna	76	17	—	Id.	I	25	61	95	2.305,75
Pelose Bufalara	76	28	—	Id.	III	17	28	78	691,51
Bufalara.	76	4	—	Fabbricato rurale	—	0	22	48	—
Id.	76	1	—	Pascolo arborato	II	2	39	95	239,95
Bufalara.	76	22	—	Seminativo	II	3	27	56	1.179,22
Terzo Madonna	76	25	—	Id.	II	3	86	32	1.390,75
Pelose Bufalara	76	27	—	Pascolo cespugliato	II	0	28	80	18,72
Bufalara.	76	5	—	Id.	IV	0	11	21	2,69
Pelose Bufalara	76	6	—	Id.	IV	1	85	24	44,46
Id.	76	26	—	Id.	IV	0	10	41	2,50
				Totali		542	78	70	123.376,97

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la proprietà di Federici Giuseppe;

Sud: col fiume d'Agri;

Ovest: con la ferrovia Reggio-Taranto.

Il suddetto corpo è intersecato nel senso ovest-est dalla strada vicinale dell'Idrovere.

11° CORPO
(*Partita catastale* 3728)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Lago del Prete.	77	11	—	Pascolo cespugliato	IV	23	70	32	568,88
Id.	77	12	—	Incolto produttivo.	unica	32	15	50	643,10
Id.	77	13	—	Pascolo cespugliato	IV	45	95	90	1.103,02
				Totali		101	81	72	2.315 —

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: col fiume Agri;

Sud-Ovest: con proprietà di Berlingieri Giulio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 55.096.766 (cinquantacinquemilioninovantaseimilasettecentosessansei) per il 1° corpo; di L. 6.564.398,40 (seimilionicinquecentosessantaquattromilatrecentonovantotto e cent. 40) per il 2° corpo; di L. 104.353,20 (centoquattromilatrecentocinquantatre e cent. 20) per il 3° corpo; di L. 3.639.067,80 (tremilioniseicentotrentanovemilasessantasette e cent. 80) per il 4° corpo; di L. 1.126.312,80 (unmilionecentoventiseimilatrecentododici e cent. 80) per il 5° corpo; di L. 1.623,60 (milleseicentoventitre e cent. 60) per il 6° corpo; di L. 12.508.728,90 (dodicimilionicinquecentottomilasettecentoventtotto e cent. 90 per il 7° corpo; di L. 7.781.472,10 (settemilionisettecentottantunomilaquattrocentosettantadue e cent. 10) per l'8° corpo; di L. 2.737.514,45 (duemilionisettecentotrentasettemilacinquecentoquattordici e cent. 45) per il 9°corpo; di L. 34.739.505,50 (trentaquattromilionisettecentotrentanovemilacinquecentocinque e cent. 50) per il 10° corpo; di L. 825.040,50 (ottocentoventicinquemilaquaranta e cent. 50) per l'11° corpo.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	226	66	22	186.646,20
2° »	65	12	30	23.444,28
3° »	0	41	41	372,69
4° »	18	02	72	11.450,88
5° »	7	37	35	3.697,26
6° »	0	22	55	4,51
7° »	145	65	14	44.127,42
8° »	77	15	31	27.789,21
9° »	12	79	96	9.279,71
10° »	542	78	70	123.376,97
11° »	101	81	72	2.315 —
In complesso	1198	03	38	432.504.13

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 123.124.783,85 (centoventitremilionicentoventiquattromilasettecentottantatre e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Società Agricola Industriale Meridionale, De Martino e C. (S.A.I.M.), in comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

CORPO UNICO
(*Partita catastale* 3728)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Casette Sciacuni	59	9	—	Uliveto.	I	111	16	06	100.044,54
Zingariello	59	29	—	Id..	II	22	76	17	16.502,23
Id.	59	44	—	Id..	II	19	77	60	14.337,60
Casa di Giove	59	6		Fabbricato rurale	—	0	62	00	—
Scanzano	59	20	—	Seminativo	II	2	92	56	1.053,22
Id.	59	51	—	Id.	II	0	39	06	140,62
Id.	59	13	—	Agrumeto	II	1	03	62	2.797,74
Perazzeto	59	1	—	Seminativo	II	22	35	00	8.046 —
Scanzano	59	14	—	Seminativo arborato.	I	0	79	16	395,80
Casa di Giove	59	2	—	Seminativo	II	51	86	19	18.670,28
Cernicchiaro	60	17	—	Id.	II	16	76	54	6.035,54
Uliveto Grande.	60	13	—	Uliveto.	I	32	22	30	29.000,70
Mandorleto	60	12	—	Id.	II	9	40	08	6.815,58
Uliveto Grande.	60	18	—	Id..	I	5	74	16	5.167,44
Terzo Madonna	75	2	—	Frutteto	II	1	19	50	1.374,25
Id.	75	6	—	Seminativo	II	1	00	00	360 —
					Totali	300	00	00	210.741,54

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con proprietà dello stesso;
Sud: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà di Federici Giuseppe;
Est: con la ferrovia Taranto-Reggio Calabria.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3680.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Anonima Assicurazioni « Torino », con sede in Torino in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 7 febbraio 1951, n. 67 e 30 agosto 1951, n. 834;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti della Società anonima assicurazioni « Torino », con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sula base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti della Società anonima assicurazioni « Torino », con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 997.92.23, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 697.92.23, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 175. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima Assicurazioni « Torino », in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 1960)					
Palazzo d'Ascoli	20	1	—	Seminativo	II	122	67	76	47.844,26
Id.	20	3	—	Id.	III	76	73	80	20.719,26
Id.	20	5	—	Id.	III	20	96	48	5.660,50
Id.	20	2	—	Id.	III	2	52	88	682,77
Id.	20	4		Id.	III	56	62	40	15.288,48
Id.	20	7	—	Vigneto	II	82	79	90	66.239,20
Id.	20	6		Seminativo	IV	29	07	50	3.489,00
				Totali		391	40	72	159.923,47

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: con la Fondazione Pia Maria Grazia Baroni, Landi Antonio fu Lorenzo, proprietà del comune di Ascoli Satriano, Tozza Potito di Antonio ed altri;

Sud-est: con proprietà della stessa Società;

Sud: con Fredella Gianbattista di Giuseppe, Caione Donato fu Lorenzo, Di Loreto fratelli e sorelle fu Ernesto;

Sud-ovest: con la strada comunale Ascoli Satriano-Bovino;

Nord-ovest: con i limiti del comune di Deliceto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 1960)					
Palazzo d'Ascoli	61	14	—	Seminativo	I	39	75	72	21.866,46
Id.	61	12	—	Id.	II	55	29	69	21.565,79
Id.	61	13	—	Incolto produttivo.	u.	5	37	60	69,89
Id.	61	37	—	Seminativo .	II	2	55	68	997,15
Id.	61	1	—	Incolto produttivo.	u.	8	27	11	107,52
Id.	25	8	—	Seminativo	II	30	88	60	12.045,54
Id.	25	14	—	Vigneto	I	17	63	80	16.756,10
Id.	25	15	—	Id..	I	0	83	36	791,22
Id.	25	13	—	Id..	I	30	66	84	29.134,98
Id.	25	4	—	Seminativo .	II	62	08	36	24.212,60
Id.	25	1	—	Incolto produttivo.	u.	5	71	20	74,26
Id.	26	9	—	Seminativo .	II	26	36	40	10.281,96
Id.	26	20	—	Incolto produttivo.	u.	1	10	40	14,35
Id.	26	10	—	Id.	u.	4	20	50	54,66
Id.	25	2	—	Id.	u.	5	13	87	66,80
				Totali		295	89	13	138.039,28

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: col torrente Carapellotto;

Nord-ovest: col torrente Carapelle;

Sud-est: con la ferrovia Cervaro-Candela.

Il corpo è attraversato nel senso nord-est sud-ovest: dal torrente Carapelle, nel senso nord-ovest - sud-ovest dalla strada provinciale Ascoli Satriano-Lamia e nel senso ovest-est dalla strada comunale Bovino-Ascoli Satriano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 1960)					
Palazzo d'Ascoli	13	13	—	Seminativo	I	10	62	38	5.843,09

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con il torrente Carapelletto;
Sud-ovest e *Sud-est*: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 50.611.933,20 (cinquantamilioniseicentoundicimilanovecentotrentatre e cent. 20) per il 1° corpo; di L. 41.378.133,30 (quarantunomilionitrecentosettantottomilacentotrentatre e cent. 30) per il 2° corpo e di L. 1.489.987,95 (unmilionequattrocentottantanovemilanovecentottantasette e centesimi 95) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	391	40	72	159.923,47
2° »	295	89	13	138.039,28
3° »	10	62	38	5.843,09
In complesso	697	92	23	303.805,84

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 93.480.054,45 (novantatremilioniquattrocentottantamilacinquantaquattro e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima Assicurazioni «Torino», in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 1960)					
Palazzo d'Ascoli	25	4	—	Seminativo	II	7	00	00	2.730 —
Id.	25	3	—	Incolto produttivo	unica	10	87	76	141,41
				Totali		17	87	76	2.871,41

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, Ovest e *Sud*: col torrente Carapelle;
Est: con proprietà della stessa ditta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 1960)					
Palazzo d'Ascoli	24	10		Seminativo arborato.	I	3	01	62	1.809,73
Id.	24	8	—	Pascolo.	II	12	12	30	2.182,14
Id.	24	7	—	Incolto produttivo.	unica	7	54	60	98,10
Id.	24	1	-	Seminativo .	I	89	89	40	49.441,70
Id.	13	22	-	Incolto produttivo	unica	7	14	70	92,91
Id.	13	13		Seminativo	I	162	39	62	89.317,91
					Totali	282	12	24	142.942,49

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con regio tratturello Cervaro-Candela-S. Agata e con proprietà della stessa ditta;
Sud: con proprietà della stessa ditta;
Est: col torrente Carapelle e con proprietà della stessa ditta.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	17	87	76	2.871,41
2° »	282	12	24	142.942,49
In complesso	300	00	00	145.813,90

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3681.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo ai terreni di proprietà di Tozzoli Giuseppe fu Francesco, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Tozzoli Giuseppe fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari):

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951 espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Tozzoli Giuseppe fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), per la superficie di ettari 212.91.98, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi Ha 212.91.98.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 176. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tozzoli Giuseppe fu Francesco, in comune di Canosa (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale* 6253)									
Iannarsi	79	8	—	Fabbricato rurale	—	0	31	92	
Id.	79	10	a	Pascolo.	II	6	33	20	728,18
(*Partita catastale* 7925)									
Iannarsi	79	3	—	Pascolo.	I	1	37	40	254,19
Id.	79	4	a	Seminativo	II	1	10	72	442,88
Id.	79	5	a	Pascolo.	IV	1	44	87	57,95
Id.	79	6	—	Fabbricato rurale	—	0	22	18	—
Id.	79	7	-	Pascolo.	II	0	61	60	70,84
Id.	79	2	—	Id..	II	48	39	96	5.565,95
Id.	79	9	—	Fabbricato rurale	—	0	50	00	—
Id.	79	26	—	Seminativo	II	69	43	52	27 774,08
Pantanella	76	88	—	Pascolo.	II	19	61	16	2.255,33
Id.	76	89	—	Id.	II	10	92	80	1.256,72
Id.	76	3	—	Fabbricato rurale	—	0	71	30	—
Id.	76	4	—	Id.	—	0	06	96	—
Id.	76	5	a	Seminativo	III	33	99	79	9.859,39
				Totali		195	07	38	48.265,52

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada nazionale Tursi-Canosa;

Ovest: con la proprietà di Caporale Sabino fu Francesco Saverio ed altri;

Sud: con la rimanente proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale* 6253)									
Iannarsi	79	18	a	Seminativo	II	17	84	60	7.138,41

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la rimanente proprietà dello stesso;

Ovest: Caporale Sabino fu Francesco Saverio ed altri;

Sud: con Standardo Salvatore ed Anna fu Francesco, Valentino Nunzio fu Alfonso ed altri.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	195	07	38	48.265,52
2° »	17	84	60	7.138,41
In complesso	212	91	98	55.403,93

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3682.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria relativo ai terreni di proprietà di Visconti di Modrone Marcello fu Uberto, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Visconti Di Modrone Marcello fu Uberto, per i terreni ricadenti nel nel comune di Pisticci (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 9 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Visconti Di Modrone Marcello fu Uberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), per la superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 177. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Visconti di Modrone Marcello fu Uberto, in comune di Pisticci (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 5783)					
Cugnarelli	37	4	—	Pascolo cespugliato	III	0	85	78	34,31
Id.	37	5	—	Id.	II	15	03	87	977,52
Id.	37	6	—	Seminativo .	III	20	09	00	5.022,50
Id.	37	7	—	Pascolo cespugliato.	II	1	09	36	71,08
Id.	37	8	—	Seminativo	III	3	86	56	966,40
Id.	37	9	—	Pascolo cespugliato	II	1	05	06	68,29
Id.	37	10	—	Seminativo	III	4	45	62	1.114,05
Id.	37	11	—	Pascolo cespugliato	II	1	07	85	70,10
Id.	37	12	—	Seminativo	III	7	70	76	1.926,90
S. Teodoro Nuovo	37	29	—	Id.	IV	27	62	30	3.452,87
Id.	37	30	—	Pascolo cespugliato	III	48	73	81	1.949,52
Id.	37	33	—	Seminativo	III	49	46	22	12.365,55
Id.	37	34	—	Vigneto	I	4	35	09	2.719,31
Id.	37	32	—	Seminativo	II	7	19	52	3.597,60
Id.	37	31	—	Uliveto.	II	26	78	76	18.751,32
Id.	56	13	—	Seminativo	III	5	34	40	1.336 —
Id.	56	26	—	Id.	III	3	98	60	996,50
Id.	56	14	—	Id.	III	46	52	38	11.630,95
Macchia	56	29	—	Id.	III	15	69	20	3.923 —
S. Teodoro Nuovo	56	2	—	Id.	II	9	05	86	3.261,10
				Totali		300	00	00	74.234,87

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Gallotta, Tomacelli e Panetta;

Est: con lo stesso Visconti di Modrone;

Ovest: col Demanio quotizzato del comune di Pisticci;

Sud: con la strada vicinale S. Teodoro Nuovo e con lo stesso Visconti di Modrone.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3683.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in *Puglia* e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zaccagnino Angelina fu Giuseppe, maritata Galante, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania —, Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Zaccagnino Angelina fu Giuseppe maritata Galante, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia);

Considerata che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma

gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Zaccagnino Angelina fu Giuseppe maritata Galante, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di ettari 99.93.51, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 71.41.13, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 28.52.38.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70 *foglio n.* 178. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zaccagnino Angelina fu Giuseppe maritata Galante, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 655)					
Paradiso.	6	22	—	Seminativo	II	3	27	80	1.278,42

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, Est ed *Ovest*: con la stessa proprietà;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 655)					
Paradiso.	5	6	—	Pascolo.	I	3	54	07	584,22

Il terreno sopradescritto confina:

Nord e *Sud*: con Galante Mario;

Est: con strada comunale della Stazione;

Ovest: con Galante Mario.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 655)					
Mauro.	1	17	-	Pascolo cespugliato	unica	54	39	38	5.439,38

Il terreno sopradescritto confina:

Sud: con la stessa proprietà;

Est: con strada comunale Fortore;

Ovest: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale* 655)					
Mauro.	1	18	—	Pascolo cespugliato	unica	10	19	88	1.019,88

Il terreno sopradescritto confina:

Ovest e *Nord-ovest*: con la strada comunale Fortore;

Sud: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 332.389,20 trecentotrentaduemilatrecentottantanove e cent. 20) per il 1° corpo, di L. 146.055 (centoquarantaseimilacinquantacinque) per il 2° corpo, di L. 1.223.860,50 (unmilioneduecentoventitremilaottocentosessanta e cent. 50) per il 3° corpo e di L. 229.473 (duecentoventinovemilaquattrocentosettantatre) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	3	27	80	1.278,42
2° »	3	54	07	584,22
3° »	54	39	38	5.439,38
4° »	10	19	88	1.019,88
In complesso	71	41	13	8.321,90

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.931.777,70 (unmilionenovecentotrentunomilasettecentosettantasette e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zaccagnino Angelina fu Giuseppe, maritata Galante, in comune di Lesina (provincia di Foggia). costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore del l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania· Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 691)					
Cornone	7	15	—	Seminativo	III	1	52	90	443,41

Il sopradescritto terreno confina:
Ovest: con la strada comunale Lesina-Acquarotta;
Nord, Est e *Sud*: con proprietà della stessa ditta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 655)					
Ripalta	9	35	—	Seminativo arborato	II	3	51	05	1.369,11

Il sopradescritto terreno confina:
Nord ed *Ovest*: con proprietà della stessa ditta;
Sud-est: con la strada comunale S. Severo-Acquarotta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 655)					
Mauro.	1	18	—	Pascolo cespugliato	unica	23	48	43	2.348,43

Il sopradescritto terreno confina:
Nord e *Sud*: con proprietà della stessa ditta;
Ovest: con la strada vicinale Fortore.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	1	52	90	443,41
2° »	3	51	05	1.369,11
3° »	23	48	43	2.348,43
In complesso	28	52	38	4.160,95

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 3684.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lecca Ducagini Achille fu Giulio, in comune di Bovino (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, — nei confronti di Lecca Ducagini Achille fu Giulio per i terreni ricadenti nel comune di Bovino (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall' esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Lecca Ducagini Achille fu Giulio relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bovino (provincia di Foggia), della superficie di ettari 186.71.02, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 167.72.10, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 18.98.92.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l' indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72 *foglio n.* 116. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lecca Ducagini fu Giulio, in comune di Bovino (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 4385)					
Boscariello	4	5		Seminativo	I	62	30	15	34.265,83
Id.	4	6		Incolto produttivo.	unica	4	41	72	83,92
Id.	4	4		Pascolo.	I		30	49	48,78
Id.	4	8		Seminativo	I	5	20	00	2.860
Bufaleria	4	10		Pascolo.	I	6	80	47	1.088,75
Id.	4	12		Incolto produttivo.	unica	3	10	77	59,05
Id.	4	20	—	Pascolo.	II	—	80	81	80,81
Id.	4	18	—	Id..	I	2	54	05	406,48
Id.	4	19		Id..	I	16	59	50	2.655,21
Id.	4	13		Seminativo	I	28	12	84	15.470,62
Cipollone	3	11		Id.	I	12	63	24	6.947,82
Id.	4	11	—	F.R.	—	-	51	98	—
				TOTALI		143	36	0,2	63.967,27

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: col comune di Castelluccio dei Sauri;
Est: col torrente Cervara;
Sud: col foglio di mappa n. 10;
Ovest: col torrente Lavella, con la ferrovia Foggia-Benevento e Catalano Giovanni fu Francesco;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 4385)					
Ragogna.	28	66		Uliveto.	II	24	20	81	15.130,06
Id.	28	67		F.R..	—	—	15	27	—
				TOTALI		24	36	08	15.130,06

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: col foglio di mappa n. 17;
Est: col torrente Biserta;
Sud-Est: col torrente Biserta;
Ovest: con la strada vicinale della Mezzana.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 16 339.487,65 (sedicimilionitrecentotrentanovemilaquattrocentottantasette e cen. 65) per il 1° corpo, di L. 5.900.723,40 (cinquemilioninovocentomilasettecentoventitre e cent. 40) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	143	36	02	63.967.27
2° »	24	36	08	15.130,06
In complesso	167	72	10	79.097,33

L'indennità di espropriazione totale è di L. 22.240.211,05 (ventiduemilioniduecentoquarantamiladuecentoundici e cent. 5) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lecca Ducagini Achille fu Giulio, in comune di Bovino (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale 4385*)					
Boscariello.	4	1	-	F.R..	—	1	74	01	—
Id.	4	2	—	Pascolo.	I	1	87	89	300,62
Id.	4	16	—	Id..	I	7	94	68	1.271,49
Id.	4	17	-	Id..	I	7	42	34	1.187,74
					TOTALI	18	98	92	2.759,85

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: col torrente Lavella;
Est: con la ferrovia Foggia-Benevento-Napoli;
Ovest: con la strada Provinciale Ponte di Bovino;

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 3685.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lecca Ducagini Achille fu Giulio, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Lecca Ducagini Achille fu Giulio per i terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall' esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Lecca Ducagini Achille fu Giulio relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 249.13.14 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72 *foglio n.* 115. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lecca Ducagini Achille fu Giulio, in comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 338)					
Cisternola	19	4	f	Seminativo	I	2	47	64	1.362,26
Id.	19	3	—	F.R..	—	—	41	88	—
Cisternino	15	29	a	Seminativo	II	91	87	47	39.506,12
Cisternola	15	32	e	Id.	III	6	61	84	2.184,07
Sterparo.	18	7	a	Id.	II	86	85	75	37.348,73
Cisternola	18	8	1	Id.	III	—	20	00	66 —
Id.	19	7	a	Id.	II	16	08	46	6.916,38
Id.	19	4	a	Id.	I	44	60	10	24.530,55
				TOTALI		249	13	14	111.914,11

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Volpe Michele fu Alessio, Santaluga Giuseppe fu Francesco ed altri;

Nord-Est: con quotisti;

Sud-Est: con quotisti;

Sud: con strada provinciale Ascoli-Satriano;

Ovest: con la strada comunale da Deliceto.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 28.199.454,90 (ventottomilionicentonovantanovemilaquattrocentocinquantaquattro e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 3686.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lecca Ducagini Achille fu Giulio, in comune di Orsara di Puglia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, — nei confronti di Lecca Ducagini Achille fu Giulio per i terreni ricadenti nel comune di Orsara (Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto

1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall' esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Lecca Ducagini Achille fu Giulio relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orsara (provincia di Foggia), della superficie di ettari 352 55.60, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 112.06.10, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 240.49.50.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l' indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72 *foglio n.* 114. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lecca Ducagini Achille fu Giulio, in comune di Orsara di Puglia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 1854)					
Spuntoni.	27	2	—	Pascolo.	I	7	00	00	1.085 —
Id.	27	3	—	Seminativo	I	59	77	42	32.875,83
Giumentaraccio.	27	8	—	Id.	I	45	28	68	24.907,78
				TOTALI		112	06	10	58.868,61

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con il torrente Sannoro;
Est: con lo stesso proprietario;
Sud: col torrente Lavella;
Ovest: con la strada comunale Ponte di Bovino-Commenda-Lucera.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 15.022.345,55 (quindicimilioniventiduemilatrecentoquarantacinque e cent. 55) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 21 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lecca Ducagini Achille fu Giulio, in comune di Orsara di Puglia (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 1854)					
Spuntini.	27	2	—	Pascolo.	I	6	54	90	1.015,09
Id.	27	3	—	Seminativo	I	92	86	88	51.077,82
Id.	27	4	—	F.R..	—	—	06	70	—
Id.	27	8	—	Seminativo	I	123	84	02	68.112,09
Id.	27	5	—	Pascolo.	I	12	74	30	1.975,17
Id.	27	6		F.R..		4	42	70	
				TOTALI		240	49	50	122.180,17

I sopradescritti terreni confinano:

Est: con proprietà dello stesso Lecca Ducagini Achille;
Nord: con la strada Provinciale Troia-Giardinetto;
Sud-Est: col torrente di Lavello;
Sud-Ovest: con proprietà dello stesso Lecca Ducagini Achille;
Ovest: col torrente Sannoro.

Il corpo è attraversato nel senso sud-ovest nord-est dalla strada comunale Selce di Martino Montemaggiore Torre Cuevara.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.